

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

416^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 13 GIUGNO 1961

(Pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

INDICE

Corte costituzionale:	
Trasmissione di sentenze	Pag. 19335
Disegni di legge:	
Presentazione	19357
« Revisione della tabella C allegata alla legge 16 giugno 1939, n. 1045, concernente la scorta di medicinali e presidi vari di cui devono essere dotate le navi da carico addette a viaggi di lungo corso » (906) (Discussione e approvazione con modificazioni):	
ALBERTI, <i>relatore</i>	19335, 19340
GIARDINA, <i>Ministro della sanità</i>	19336, 19340, 19341
MACAGGI	19340, 19341
« Norme sulla cittadinanza » (991) e « Modifica dell'articolo 10 della legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana » (411), <i>di iniziativa del senatore Battaglia</i> [Seguito	
della discussione e approvazione, con mo- dificazioni, del disegno di legge « Norme sul- la cittadinanza » (991)]:	
PRESIDENTE	Pag. 19349 e <i>passim</i>
BANFI	19351, 19353
CAPALAZZA	19350, 19354
DOMINEDÒ, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	19343 e <i>passim</i>
NENCIONI	19348, 19350,
PELIZZO, <i>relatore</i>	19341 e <i>passim</i>
PIOLA	19360
TERRACINI	19350, 19352
TINZL	19357
ZOTTA	19361
Interpellanze:	
Annunzio	19362
Interrogazioni:	
Annunzio	19363

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale della seduta di ieri.

R U S S O , *Segretario*, dà lettura del processo verbale.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Annunzio di trasmissione di sentenze da parte della Corte costituzionale

P R E S I D E N T E . Comunico che, a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente della Corte costituzionale, con lettere in data 9 giugno 1961, ha trasmesso copia delle sentenze, depositate in pari data in Cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 3 aprile 1959, recante « Agevolazioni per l'ammasso volontario di vini, mosti ed uve da mosto » (sentenza n. 31);

l'illegittimità costituzionale degli articoli 5, lettera *h*); 14 n. 1; 15 e 16 della legge approvata il 3 aprile 1959 dall'Assemblea regionale siciliana, recante « Riordinamento dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia » (sentenza n. 32);

l'illegittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1952, n. 4048 e n. 4385 riguardanti espropriazioni di terreni per riforma fondiaria (sentenza n. 33).

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge: « Revisione della tabella C) allegata alla legge 16 giugno 1939, n. 1045, concernente la scorta dei medicinali e presidi vari di cui devono essere dotate le navi da carico addette a viaggi di lungo corso (906)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Revisione della tabella C) allegata alla legge 16 giugno 1939, n. 1045, concernente la scorta dei medicinali e presidi vari di cui devono essere dotate le navi da carico addette a viaggi di lungo corso ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

A L B E R T I , *relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge sottoposto al nostro esame è più che mai di opportuna e necessaria discussione poichè negli ultimi anni la farmacoterapia, compresa quella d'urgenza, si è modificata a tal punto che gli stessi medici si debbono tenere quotidianamente al corrente delle nuove terminologie e catalogazioni. Ecco perchè si aggiungono, nel rifacimento di una tabella, nuovi ritrovati, ormai di dominio pubblico, che sono di uso universale.

Per guadagnare tempo, potrei qui illustrare anche gli intendimenti preliminari, quali significatimi, dell'emendamento aggiuntivo, articolo 1-*bis*, firmato dai senatori Samek Lodovici, Lorenzi, Benedetti e Macaggi. Occorre però ascoltare l'opinione di uno dei sottoscrittori, qui presente.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro della sanità.

G I A R D I N A , *Ministro della sanità*. Ringrazio il senatore Alberti per la sua relazione, con la quale egli conferma i motivi già adottati dalla relazione ministeriale al disegno di legge n. 906.

Devo fare soltanto alcune osservazioni a proposito degli emendamenti. Pertanto mi

riservo di prendere la parola allorchè gli emendamenti stessi saranno posti in discussione.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla discussione degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1.

R U S S O , *Segretario*:

Art. 1.

La tabella C allegata alla legge 16 giugno 1939, n. 1045, è modificata con l'aggiunta delle seguenti voci:

PRIMO COMPARTIMENTO
Medicinali di uso interno

N. d'or d.	Denominazione	Quantità	Modo di conservazione	Azione curativa e modo d'impiegare il medicinale
33	Sulfamidici per forme intestinali	N° 80 compresse da gr. 0,50 per ogni 10 persone	Nella confezione di fabbrica	Antisettico delle vie intestinali. Indicato per tutte le forme di infezione nelle vie intestinali con diarrea. Per il trattamento e la durata del trattamento attenersi alle istruzioni contenute nei foglietti illustrativi preparati dalle ditte.
34	Sulfamidici per forme polmonari	N° 80 compresse da gr. 0,50 per ogni 10 persone	Nella confezione di fabbrica	Antisettico delle vie respiratorie. Indicato per tutte le forme febbrili dell'apparato respiratorio (tonsillite, tracheite, bronchite, polmonite). Per il trattamento vedere voce precedente.
35	Vitamina B (complesso)	N° 100 compresse tipo normale e n. 50 tipo forte	Nella confezione di fabbrica	Indicata nelle forme febbrili in genere. Associare ai trattamenti con penicillina ed altri antibiotici. Se ne prendono 2-4 compresse al giorno.
36	Vitamina C	N° 100 compresse tipo normale e n. 50 tipo forte	Nella confezione di fabbrica	Indicata nello scorbuto e nelle forme febbrili in genere. Associare ai trattamenti con penicillina ed altri antibiotici. Se ne prendono 2-4 compresse al giorno.
37	Cloramfenicolo	N° 50 compresse o capsule da gr. 0,25 per ogni 10 persone	Nella confezione di fabbrica	Da impiegare solo su istruzione del medico.
38	Clorotetraciclina (Aureomicina)	N. 30 capsule da grammi 0,25 per ogni 10 persone	Nella confezione di fabbrica	Da impiegare solo su istruzione del medico.

SECONDO COMPARTIMENTO
Medicinali per uso esterno

N. d'ord.	Denominazione	Quantità	Modo di conservazione	Azione curativa e modo d'impiegare il medicinale
18	Penicillina in polvere	Gr. 10 per ogni 10 persone	Nella confezione di fabbrica	Antisettico nelle forme infiammatorie cutanee. Spolverare sulla parte colpita e poi fasciare.

TERZO COMPARTIMENTO
Medicinali per uso ipodermico

N. d'ord.	Denominazione	Quantità	Modo di conservazione	Azione curativa e modo d'impiegare il medicinale
7	Penicillina	N° 4.000.000 di unità ogni 10 persone in fiale da 500.000	Nella confezione di fabbrica	Indicata nelle forme febbrili e infezioni in genere. Praticare una iniezione intramuscolare da 500 mila unità ogni 12 ore sino a scomparsa della febbre.
8	Vitamine P C K associate	N° 3 scat. da 5 fiale	Nella confezione di fabbrica	Indicata nelle forme emorragiche. Praticare una iniezione ogni 6-8 ore.
9	Coagulante (estratti piastrinici o di tessuti animali)	N° 3 scat. da 5 fiale	Nella confezione di fabbrica	Indicato nelle forme emorragiche. Praticare una iniezione ogni 4-6 ore.
10	Soluzione fisiologica glucosata al 10 per cento	N° 4 flac. da 250 cc.	Nella confezione di fabbrica	Indicata negli stati gravi con profuse perdite di liquido (vomito incoercibile forti diarree, ecc.), o di sangue, negli altri stati di grave compromissione generale (intossicazione, colpo di calore, ustioni, ecc.), negli stati di shok, di collasso, commozione traumatica, ecc. Praticare per ipodermoclisi un flacone riscaldato a temperatura del corpo. Sterilizzare il tubo di gomma e gli aghi da utilizzare per la ipodermoclisi come indicato per le iniezioni ipodermiche nel prospetto « Avvertenze ».

QUINTO COMPARTIMENTO

Materiale vario per assistenza e cura

N. d'ord.	Denominazione	Quantità	Annotazioni
23	Siringa da 10 cc. con 3 aghi di ricambio	N. 3	Da conservare in apposita scatola
24	Tubo di gomma e N. 2 aghi per ipodermoclisi	N. 2	Da conservare in apposita scatola

COMPARTIMENTO DISINFETTANTI

C) Disinfestanti

N. d'ord.	Denominazione	Quantità	Annotazioni
5	D.D.T. in polvere miscelato in talco al 10 per cento	Kg. 1	Indicato contro i parassiti del corpo e degli indumenti. Spolverare sulle parti colpite (capelli, pube, ascelle, ecc.) e sugli indumenti.
	D.D.T. in soluzione di Kerose-ne per aerosolizzazione	Litri 1	Indicato per la disinsettazione di letti, brande, cuccette, ecc.

P R E S I D E N T E. Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori D'Albora e Alberti. Se ne dia lettura.

R U S S O , *Segretario*:

Alla tabella « Primo compartimento-medicinali per uso interno », dopo il n. 37, inserire il seguente:

N. d'ord.	Denominazione	Quantità	Modo di conservazione	Azione curativa e modo d'impiegare il medicinale
37-bis	Penicillina V o fenossimetilpenicillina (Fenospen Farmitalia)	Opercoli da 100 000 a 200 000 unità 50 per ogni 10 persone	Nella confezione di fabbrica	Da impiegare solo su istruzione del medico

e dopo il n. 38, aggiungere il seguente:

38-bis	Tetraciclina cloridrato (Ambramicina Lepetit o Criseociclina Farmitalia)	N. 30 capsule da grammi 0,25 per ogni 10 persone	Nella confezione di fabbrica	Da impiegare solo su istruzione del medico
--------	--	--	------------------------------	--

P R E S I D E N T E . Il senatore Alberti ha facoltà di illustrare questo emendamento.

A L B E R T I . Ho già illustrato questo emendamento, e insisto su di esso.

P R E S I D E N T E . Onorevole Ministro, ella è d'accordo?

G I A R D I N A , *Ministro della sanità*. Il Governo accetta questi emendamenti aggiuntivi.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento dei senatori D'Albora e Alberti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

E per quanto riguarda il numero delle compresse?

A L B E R T I , *relatore*. Signor Presidente, lo abbiamo abbassato a 50.

G I A R D I N A , *Ministro della sanità*. Il Governo è favorevole a questa proposta, ritenendo opportuno non fare spese inutili; perciò non abbiamo nulla in contrario ad accogliere il testo della Commissione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Da parte dei senatori Samek Lodovici, Lorenzi, Benedetti e Macaggi è stato proposto un articolo 1-bis. Se ne dia lettura.

R U S S O , *Segretario*:

Art. 1-bis.

« All'articolo 46 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, è aggiunto il comma seguente:

” Le navi da carico addette a viaggi di lungo corso, non aventi medico a bordo, oltre i medicinali di cui alla tabella C dell'articolo 88 modificato dalla presente legge, devono essere dotate di un 'Indice diagno-

stico terapeutico' elementare, compilato a cura del Ministro della sanità di concerto col Ministro della marina mercantile, atto a facilitare il riconoscimento e l'interpretazione dei più importanti sintomi morbosi e i trattamenti terapeutici ” ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Macaggi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

M A C A G G I . Questo emendamento, in realtà, si illustra da se stesso. Esso tende a fornire le navi che compiano dei viaggi di una certa durata e, in particolare, munire gli ufficiali di bordo di questo indice diagnostico terapeutico, che deve servire ad indicare i segni essenziali di determinate malattie che possono essere curate con quei medicinali cui si rivolge il disegno di legge che stiamo discutendo.

Mi pare che la proposta sia ovvia e sia giustificata dal fatto che spesso questi ufficiali di bordo si trovano a dover assumere la responsabilità di provvedimenti terapeutici che, è vero, possono anche essere indicati dal Centro italiano radiomedico, ma, in determinate circostanze, possono essere talmente urgenti da richiedere la necessità di qualche indirizzo elementare.

Per tale motivo i colleghi Samek Lodovici, Lorenzi e Benedetti hanno presentato, con me, questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

A L B E R T I , *relatore*. La Commissione riterrebbe opportuno che tale emendamento fosse trasformato in ordine del giorno, in quanto il Centro italiano radiomedico (C.I. R.M.) ha dato buona prova di sé, ripetutamente, ed è riconosciuto dal Ministero della sanità; e potrebbe, pertanto, ricevere l'incarico, nei modi dovuti e con le limitazioni dovute, dallo stesso Ministero, perchè, sotto forma di istruzione per il collegamento ottimale delle navi con lo stesso Centro radiomedico, si procedesse a questa specie di prontuario di uso.

G I A R D I N A , *Ministro della sanità*. Il Governo è d'accordo con il parere espresso dalla Commissione, nel senso di trasformare l'articolo aggiuntivo in esame in un ordine del giorno; tale ordine del giorno verrebbe accettato dal Governo.

P R E S I D E N T E . Il senatore Macaggi ed i colleghi che hanno presentato lo emendamento insistono su di esso, o sono disposti ad accettare che venga accolto come ordine del giorno?

M A C A G G I . Ritengo che si possa accettare la proposta di trasformare l'emendamento in questione in ordine del giorno per quanto, personalmente, ritenga utile che vi sia una qualche indicazione scritta che, invece, credo attualmente non esista.

P R E S I D E N T E . L'articolo 1-bis, proposto dai senatori Samek Lodovici, Lorenzi, Benedetti, Macaggi, è stato trasformato nel seguente ordine del giorno:

« Il Senato

fa voti affinché le navi da carico adette a viaggi di lungo corso, non aventi medico a bordo, oltre i medicinali di cui alla tabella C dell'articolo 88 modificato dalla legge in esame, siano dotate di un "Indice diagnostico terapeutico" elementare, compilato a cura del Ministro della sanità di concerto col Ministro delle marine mercantile, atto a facilitare il riconoscimento e l'interpretazione dei più importanti sintomi morbosi e i trattamenti terapeutici ».

Metto ai voti questo ordine del giorno. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli successivi.

R U S S O , *Segretario*:

Art. 2.

All'articolo 88 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, è aggiunto il comma seguente:

« Tali tabelle possono essere aggiornate o modificate con provvedimento dei Ministri della sanità e della marina mercantile,

sentita la Commissione centrale per l'igiene degli equipaggi ».

(È approvato).

Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione dei disegni di legge: « Norme sulla cittadinanza » (991) e: « Modifica dell'articolo 10 della legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana » (411), d'iniziativa del senatore Battaglia, e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Norme sulla cittadinanza » (991)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Norme sulla cittadinanza » (991) e: « Modifica dell'articolo 10 della legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana » (411), di iniziativa del senatore Battaglia.

Come il Senato ricorderà, nella seduta del 27 aprile, dopo l'approvazione dell'articolo 7-ter fu sospesa la discussione, rinviandola ad altra seduta. Riprendiamo oggi la discussione dell'articolo 8. Prima però di dare lettura di tale articolo, pregherei l'onorevole relatore di voler informare il Senato degli ulteriori sviluppi della discussione in seno alla Commissione.

P E L I Z Z O , *relatore*. Desidero fare presente che i punti controversi della discussione si riferiscono agli articoli 9 e 22.

L'articolo 9 tratta della posizione della cittadina che si sposa ad uno straniero. Secondo il testo approvato dalla maggioranza della Commissione, è consentito ad essa di

conservare la cittadinanza di origine, cioè la cittadinanza italiana, sempre che essa lo voglia, cioè a seguito di sua domanda. Ove non lo voglia, seguendo la norma generale, assumerà la cittadinanza del marito.

Al contrario, invece, la donna straniera che contrae matrimonio con cittadino italiano non può conservare, secondo il testo del disegno di legge, la cittadinanza d'origine, ma seguirà la cittadinanza del marito.

Il senatore Banfi, a questo riguardo, proponeva di estendere identico trattamento anche alla donna straniera che contrae matrimonio con un cittadino italiano, vale a dire si propone di facultizzare la donna straniera a conservare la cittadinanza d'origine. Dopo che, eventualmente, il senatore Banfi avrà illustrato questa sua proposta, mi riservo di prendere la parola per dire i motivi per i quali la Commissione si è dichiarata contraria.

D'altronde, le ragioni che hanno determinato la decisione della maggioranza sono state abbondantemente esposte nelle relazioni scritte e nella replica orale di chi vi parla. Su tutti gli altri articoli ed emendamenti presentati, c'è l'accordo della Commissione.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'articolo 8.

R U S S O , *Segretario* :

Art. 8.

Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista :

1) se presta effettivo servizio militare nelle Forze armate italiane o assume un pubblico impiego nello Stato italiano;

2) se dichiara di rinunciare alla cittadinanza straniera acquistata ai sensi del primo comma dell'articolo 7 ovvero ai sensi dell'articolo 7-bis ed ha stabilito o stabilisce entro un anno la residenza nel territorio della Repubblica;

3) se prova di aver abbandonato l'impiego, la carica od il servizio militare esercitato all'estero nonostante l'intimazione del

Governo italiano preveduta all'articolo 7, ed ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica da almeno due anni.

Non è ammesso il riacquisto della cittadinanza a favore di chi, giusta l'ultimo comma dell'articolo 7, abbia esercitato un'attività civile o militare alle dipendenze di uno Stato straniero in guerra con l'Italia.

Nei casi indicati ai numeri 2) e 3) è inefficace il riacquisto della cittadinanza se il Governo lo inibisce. Tale facoltà può esercitarsi con decreto del Ministro dell'interno, per ragioni gravi e su conforme parere del Consiglio di Stato, entro il termine di un anno dal compimento delle condizioni stabilite nei detti numeri.

È ammesso il riacquisto della cittadinanza senza stabilire la residenza nel territorio della Repubblica :

a) in favore di chi, avendo da oltre un anno abbandonato la residenza nello Stato al quale apparteneva per trasferirla in altro Stato estero del quale non ha assunto la cittadinanza, ne fa domanda;

b) in favore di chi, essendo stato nei suoi confronti annullato o revocato per qualsiasi motivo l'acquisto della cittadinanza straniera, ne fa domanda.

Nei casi previsti alle lettere a) e b) del comma precedente il riacquisto è subordinato alla autorizzazione del Governo da concedersi con decreto del Ministro dell'interno.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il primo comma dell'articolo 8 fino al punto 2) incluso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Sul punto 3 è stato presentato un emendamento da parte del senatore Antonio Romano. Se ne dia lettura.

R U S S O , *Segretario* :

« Sostituire il n. 3) con il seguente :

” 3) se, avendo stabilito la residenza nel territorio della Repubblica da almeno 2 anni, prova di avere abbandonato l'impiego o la carica conferiti da un Governo estero o da un

ente internazionale al quale l'Italia non partecipa, o il servizio militare prestato alle dipendenze di uno Stato estero, dopo avere accettato l'impiego o la carica o prestato il servizio militare nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare entro il termine fissato così come previsto all'articolo 7" ».

PRESIDENTE. La Commissione e il Governo accettano questo emendamento?

PELIZZO, *relatore*. Si tratta di un emendamento concordato insieme ad altri emendamenti, in seno alla Commissione, tra tutti i componenti della Commissione. Quindi proponiamo che l'emendamento sia accolto.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo del senatore Romano Antonio, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il primo comma dell'articolo 8 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti i successivi commi dell'articolo 8. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Metto ai voti l'articolo 8 nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli successivi.

RUSO, *Segretario*:

Art. 9.

La donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana. La donna straniera che contragga matri-

monio nello Stato al quale appartiene con un cittadino ivi residente acquista la cittadinanza italiana semprechè non dichiarerà, entro un anno dalla celebrazione del matrimonio, di voler conservare la propria cittadinanza se la legge dello Stato lo consente.

La donna straniera, che ha acquistata la cittadinanza italiana, a norma del comma precedente, la conserva anche in caso di scioglimento del matrimonio, salvo che, ritenendo o trasferendo all'estero la sua residenza, riacquisti la cittadinanza di origine.

La donna cittadina che si marita ad uno straniero perde la cittadinanza italiana sempre che acquisti col matrimonio quella del marito o già la possiede, e non dichiarerà, entro un anno dalla celebrazione del matrimonio, di voler conservare la cittadinanza italiana. In caso di scioglimento del matrimonio o di separazione personale essa riacquista la cittadinanza italiana se dichiara di volerla riacquistare.

La donna divenuta straniera a norma del comma precedente qualora essa od il marito abbia perduto la cittadinanza straniera, riacquista quella italiana facendone dichiarazione, anche se abbia acquistato, senza concorso della propria volontà, la cittadinanza di un terzo Stato.

(È approvato).

Art. 10.

Se il marito straniero diviene cittadino la moglie che abbia comune con lui la residenza nel territorio della Repubblica acquista la cittadinanza italiana semprechè entro un anno non dichiarerà di voler conservare una cittadinanza straniera. Negli altri casi la moglie diventa cittadina qualora dichiarerà di voler acquistare la cittadinanza italiana.

Le disposizioni del comma precedente non si applicano alla moglie legalmente separata.

Se il marito cittadino diviene straniero, la moglie che ha comune con lui la residenza all'estero, ed ha acquistato la cittadinanza del marito senza concorso della volontà pro-

pria, perde la cittadinanza italiana se dichiara di rinunciarvi.

La moglie, che abbia perduto la cittadinanza italiana a norma del comma precedente, può acquistarla secondo le disposizioni dell'articolo 9.

(È approvato).

Art. 11.

Il figlio minore non emancipato di chi acquista o recupera la cittadinanza diviene cittadino, salvo che, risiedendo nello Stato al quale appartiene, ne conservi la cittadinanza. Tuttavia può entro un anno dal raggiungimento della maggiore età o dalla conseguita emancipazione dichiarare di rinunciare alla cittadinanza italiana, qualora abbia conservato o riacquisito la cittadinanza di origine e risieda all'estero.

Eccettuata l'ipotesi prevista nell'articolo 7, terzo comma, il figlio minore non emancipato di chi perde la cittadinanza diviene straniero qualora abbia comune la residenza col genitore che esercita la patria potestà e i diritti da essa derivanti e acquisti la cittadinanza di uno Stato straniero. Sono applicabili nei suoi confronti le disposizioni degli articoli 3 e 8.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche al figlio sul quale la patria potestà e i diritti da essa derivanti sono esercitati dalla madre, salvo che questa muti la cittadinanza per effetto del passaggio a nuove nozze.

Il figlio minore non emancipato di donna cittadina, la quale dopo lo scioglimento del matrimonio eserciti su di lui la patria potestà, diventa cittadino, ma può dichiarare, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età o dalla conseguita emancipazione, di rinunciare alla cittadinanza italiana purchè abbia la cittadinanza straniera del padre e risieda all'estero.

(È approvato).

Art. 12.

Salvo quanto è previsto negli articoli 9 e 10 l'acquisto, il riacquisto o la perdita della

cittadinanza ha effetto dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e formalità stabilite.

I decreti del Presidente della Repubblica previsti dall'articolo 4, numeri dall'1) al 7) e quelli del Ministro dell'interno previsti all'articolo 8, lettere a) e b) e le dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana previste dall'articolo 7 n. 2), e all'articolo 8, primo comma, della presente legge sono soggetti alle tasse stabilite per gli analoghi atti elencati ai numeri da 1) a 3) della tabella allegato A del testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112 e successive modifiche ed aggiunte; la tassazione è regolata dalle note, in quanto applicabili, riportate a margine dei citati numeri 1) e 3) della tabella sopraindicata.

(È approvato).

Art. 13.

Le dichiarazioni e la prestazione del giuramento previsti dalla presente legge possono essere fatte all'ufficiale dello stato civile del Comune dove il dichiarante ha stabilito o intende stabilire la propria residenza, o ad un agente diplomatico o consolare all'estero, ovvero agli altri pubblici ufficiali a tale scopo indicati dalle leggi o dai regolamenti.

(È approvato).

Art. 14.

Chiunque risieda nel territorio della Repubblica e non ha la cittadinanza italiana, nè quella di altro Stato, è soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce all'esercizio dei diritti civili e agli obblighi del servizio militare.

(È approvato).

Art. 15.

Sono ritenute valide ai fini di questa legge le dichiarazioni avanti le autorità compe-

tenti in Italia e all'estero solo se rese da persone maggiorenni o emancipate.

(È approvato).

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 16.

Coloro che sono in possesso della cittadinanza determinata dall'articolo 2 del decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1854, sull'acquisto della cittadinanza italiana degli abitanti del Dodecanneso in base alle disposizioni del Trattato di Losanna, acquistano la cittadinanza italiana, salvo che dichiarino di rinunciare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. La rinuncia importa la perdita della cittadinanza italiana ad ogni effetto.

(È approvato).

Art. 17.

Coloro che hanno perduto la cittadinanza italiana a seguito delle cessioni dei territori, avvenute in applicazione degli articoli 14 e 23 del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, ovvero in applicazione dell'articolo 19 del Trattato stesso, sono parificati, ad ogni effetto, agli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Questa disposizione si applica anche ai discendenti delle persone indicate nel comma precedente.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . L'articolo 18 del testo governativo è soppresso nel testo della Commissione. Passiamo all'articolo 19. Se ne dia lettura.

R U S S O , Segretario:

Art. 19.

La donna che ha perduto la cittadinanza per effetto del matrimonio con uno straniero appartenente ad uno Stato i cui cittadini, al tempo del matrimonio, erano ammessi al go-

dimento dei diritti civili e politici in Italia, può riacquistare la cittadinanza italiana facendone dichiarazione entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato)

Art. 20.

La donna che ha perduto la cittadinanza, a norma dell'articolo 10 della legge 13 giugno 1912, n. 555, per effetto del matrimonio contratto con uno straniero, la riacquista qualora risieda nel territorio della Repubblica da almeno un anno e ne faccia dichiarazione entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 21.

Agli effetti delle condizioni per l'acquisto, la perdita ed il riacquisto della cittadinanza, è parificata alla residenza nel territorio della Repubblica la residenza in un territorio affidato all'Italia in amministrazione fiduciaria.

(È approvato).

Art. 22.

Restano ferme le disposizioni della legge 21 agosto 1939, n. 1241, contenente norme per la perdita della cittadinanza da parte delle persone di origine e di lingua tedesca domiciliate in Alto Adige, del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, sulla revisione delle opzioni degli alto-atesini, e della legge 9 gennaio 1956, n. 27, sulla trascrizione nei registri dello stato civile dei provvedimenti di riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza italiana, effettuate ai sensi dell'articolo 19 del Trattato di pace tra le Potenze alleate ed associate e l'Italia.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Sand, Tinzi, Romano Antonio, Ponti, Galli, Garlato e Focaccia è stato presentato

un emendamento tendente a sopprimere questo articolo.

P E L I Z Z O , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E L I Z Z O , *relatore*. Io avevo dichiarato di essere favorevole all'emendamento soppressivo e rinnovo tale mia dichiarazione. Non vedo però in Aula nessun firmatario dell'emendamento. Faccio pertanto mio lo emendamento stesso.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia da esprimere l'avviso del Governo.

D O M I N E D O ' , *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, se ella mi consente, io dovrei fare delle dichiarazioni su un punto così delicato, affinché sia chiaro il significato del voto che il Senato si accinge a dare.

Noi siamo in presenza di un gruppo di emendamenti proposti da parte dei senatori italiani di lingua tedesca. Ora, questi emendamenti furono discussi ampiamente in Commissione e adesso arrivano alla ribalta dell'Aula. Lo scopo di essi, per via diversa, indiretta o diretta, è quello di mirare ad una sola finalità che il Senato deve conoscere prima di votare e che il Paese, il popolo italiano e gli altri popoli debbono valutare. Dopo le leggi dell'Italia democratica, lunganamente nel trattamento delle minoranze come nessun altro Paese, al punto da consentire il riacquisto della cittadinanza a quasi tutti gli alto-atesini di lingua tedesca, i quali nella misura di oltre 200.000 riospararono per l'Italia, è rimasto un piccolo nucleo — all'incirca di duecento unità — che non ha fruito della legge per propria volontà o per determinate ragioni processuali, di cui per brevità non faccio parola; ebbene oggi, pur essendo decaduti dal potere del riacquisto della cittadinanza italiana, costoro nuovamente, pur se tardivamente, la richiedono.

È questo che il Senato italiano deve sapere, e che il popolo italiano deve valutare: que-

sto nucleo pur esiguo di alto-atesini desidera, ancora e sempre, di essere italiano.

Come credono i presentatori degli emendamenti di raggiungere l'intento? Attraverso due vie: l'una, che chiamerò indiretta, tende a sopprimere l'articolo 22, l'altra via, che chiamerò diretta, attraverso una tripla formulazione di emendamenti aggiuntivi, con la quale esplicitamente si chiede al Senato della Repubblica che si disponga *ad hoc* per il riacquisto della cittadinanza, anche nei confronti delle duecento unità residue.

Riapertura di termini, dunque, rispetto alla decadenza verificatasi: trattasi quindi di un'iniziativa di una certa importanza giuridica, oltre che di immenso significato morale e di grande valore sociale e politico. L'atteggiamento del Governo vuole essere pertanto estremamente chiaro.

Prima via: soppressione dell'articolo 22 del disegno di legge governativo. Poichè questo emendamento è stato fatto proprio dal relatore, senatore Pelizzo, e quindi cessa di essere l'emendamento Sand, Tinzl ed altri, io, con ogni riguardo al nuovo presentatore, debbo dichiarare in tutte lettere che con tale emendamento soppressivo non si raggiunge affatto lo scopo voluto della riapertura dei termini. Questo debbo dire per debito di lealtà ai principi del diritto, per ossequio all'ermeneutica legislativa, ed anche per lealtà morale e politica. Resta così fermo che l'articolo 22 è un *plus* rispetto alla presente legge sulla cittadinanza, onorevoli senatori, la quale, incidendo sul diritto privato e sul diritto pubblico, è niente meno che un titolo del Codice civile, ricollegantesi alla grande riforma di mezzo secolo fa, che porta i nomi di maestri come Vittorio Scialoja e Vittorio Polacco, i quali onorano la nostra tradizione giuridica. Ma come vogliamo allora che la legge sulla cittadinanza, corpo stabile di diritto, venga ad interessarsi dei problemi particolari e transitori dei proponenti Sand e Tinzl, pur con il riguardo che io debbo ad essi come uomini e come senatori? Sarebbe un fuor d'opera parlarne nel sistema della legge sulla cittadinanza; ed è per ciò che, sotto questo profilo e con questi chiarimenti, io potrei ben accettare che sia depennato l'articolo 22 del

progetto, il quale, per verità, nulla toglie e nulla aggiunge alla legge. Statuire infatti che restino ferme le disposizioni delle leggi 21 agosto 1939, n. 1241, 2 febbraio 1948, n. 23, e 9 gennaio 1956, n. 27, e quant'altre connesse, cioè tutte le norme in materia di opzione, ripozione e riacquisto, non significa nulla, laddove noi non abbiamo inserito, nella presente od in altra legge, alcuna norma che contempra l'abrogazione o la modificazione di dette norme. Ed invero nessuna norma noi abbiamo mai inserito in questa legge che tocchi in modo alcuno, diretto o indiretto, il tessuto delicato e geloso del complesso delle norme sulla perdita e sul riacquisto della cittadinanza, sulla opzione e sulla ripozione.

Pertanto, e sia detto in tutte lettere, onorevole relatore, se ella mi consente, il complesso di norme ricordato *ad abundantiam* nell'articolo 22 del progetto, anche se non fosse menzionato nella legge, avrebbe sempre perfetto valore secondo i principi che stanno alla base del nostro ordinamento e che nessun emendamento soppressivo può, non dico colpire, ma nemmeno scalfire, quasi che, al di fuori delle regole imperative della materia, si potesse con le pie intenzioni derogare ad una norma, la quale resta perfettamente in vigore, proprio perchè dalla legge derogata non è.

Io oso sperare di essere stato chiaro, onorevoli senatori, su questo punto essenziale, poichè altrimenti non potrei mai dare il mio assenso responsabile, anche a norme del ministro Gonella, assente perchè impedito a causa di una contemporanea discussione dinanzi all'altro ramo del Parlamento. A nome del Governo io non darei pertanto l'assenso ad alcun emendamento soppressivo Sand e Tinzi, anche se fatto proprio dall'onorevole relatore, se non avessi la certezza assoluta che così facendo non si tocca in nulla la nostra situazione legislativa.

È a questa condizione tassativa — la quale nella mia coscienza risponde esattamente alla realtà giuridica delle cose — che io non solo non ho nulla in contrario, ma anzi, in un certo senso, sarei lieto di vedere eliminato un *quid* che costituisca aggiunta superflua. Tutto ciò che è superfluo nuoce. Non voglio qui ricordare il monito del Carducci,

evidentemente superfluo ai fini di una valutazione strettamente giuridica e politica: ma è certo che ogni menzione non necessaria può aprire un problema, portando con sé altre questioni. Quindi, sotto tale aspetto, la situazione è chiarissima: nessun dubbio interpretativo può lecitamente sorgere domani. Tutte le norme vigenti restano in vigore, tutte le norme qui richiamate, non essendo scalfite, mantengono intatta la loro efficacia.

Ma debbo ancora un rilievo, il quale, se occorresse, e non occorre, avvalora viepiù ciò che ho avuto l'onore di dire. I senatori Tinzi e Sand, evidentemente consapevoli che per la prima via non avrebbero raggiunto l'intento, hanno presentato altri emendamenti vicino all'emendamento soppressivo...

C A R U S O . Subordinati...

D O M I N E D O ' , *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sta bene. Emendamenti, dicevo, sostitutivi, con i quali direttamente si persegue il fine da essi voluto.

Dichiaro solennemente la mia opposizione, a nome del Governo che ho l'onore di rappresentare e del Ministero di grazia e giustizia in particolare, nei confronti di tutti gli emendamenti soppressivi. Poichè, quando una legge ha fatto il suo corso, quando una legge, accompagnata da formalità, da condizioni e da termini, ha dato luogo a determinate scadenze, si da involgere precise sanzioni giuridiche, è chiuso l'*iter* e non è lecito, in sede di legge generale sulla cittadinanza, di straforo, quasi insidiosamente, reintrodurre un problema che, semmai, avrebbe potuto fare oggetto *per relationem* di altre prese di posizione, o avrebbe potuto costituire materia di negoziati o di accordi del tutto indipendenti dalla disciplina generale della cittadinanza.

Quindi un problema di tanta delicatezza, come quello delle opzioni, è chiuso. Non sia lecito riaprire la discussione, così di straforo, su ciò che, *secundum legem*, ha definitivamente completato il suo *iter*.

Ma tanto più io debbo questa dichiarazione in quanto già in Commissione di giustizia — e gli onorevoli senatori qui presenti

me ne danno fede — si ebbe un'ampia discussione su questo punto. E con lealtà e pacatezza, come suole fare l'Italia nella sua dignità civile, fu osservato che di tutto, all'interno, potrebbe in ipotesi discutersi nel quadro della Costituzione, dell'ordinamento generale e dell'integrità nazionale, evidentemente sacra e intangibile. In questo quadro, fu detto in Commissione di giustizia, ogni esame è possibile all'interno da parte di un popolo civile, ma a una tassativa condizione di reciprocità, che il clima e l'atmosfera creati dalle minoranze, o meglio dai pochi che le istigano, siano di corrispondente civiltà e dignità. Proprio oggi, dinanzi ai fatti criminosi che hanno percorso la nostra terra, colpito il popolo italiano e, credo, offeso ogni popolo civile, io ritengo mio dovere dire, ad esecutori e mandanti, che non è possibile discussione alcuna, perchè l'Italia è stata longanime come quant'altri mai nel trattamento delle minoranze... (*vivi, prolungati applausi dal centro e dalla destra*)... e io oserei invocare, da democratico, che le minoranze di altri popoli civili potessero avere lo stesso trattamento.

Così, giunto a questo punto, io credo, secondo l'aspettativa del popolo italiano, che nella fermezza e nella chiarezza la nazione debba affermare la regola suprema del rispetto delle leggi, della condanna della violenza e della tutela del buon diritto, che è fondamento di vita per gli individui e per i popoli. (*Vivissimi applausi dal centro e dalla destra*).

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, io non vorrei aggiungere parola a quanto così bene ha detto il Sottosegretario, che ha prima delineato la situazione giuridica, o meglio, di tecnica legislativa, per finire poi con una puntualizzazione di carattere politico. Non sono d'accordo sul suo atteggiamento, cioè di essere favorevole ad un emendamento che sarebbe già stato seppellito con l'assenza giustificata dei presentatori se il relatore non l'avesse fatto proprio. Non pos-

so dire che il relatore abbia avuto senso di opportunità per ragioni segnatamente politiche.

Se consideriamo il problema di tecnica legislativa dobbiamo rilevare: l'articolo 22 è una di quelle norme introdotte nella prassi a scopo mnemonico evidenziale, di norme pleonastiche ed evidenziatrici che sono frutto, a mio avviso, di una tecnica legislativa deteriore, ma che ormai sono entrate nell'uso. Quale significato ha, l'articolo 22, che afferma: « Restano ferme le disposizioni a) b) e c) »? Potrebbe seguire un articolo 23 che dispone che restano ferme le disposizioni d) e f) senza che scaturiscano conseguenze giuridiche di alcun rilievo. Se le nuove norme proposte non sono in contrasto nè abrogano espressamente norme precedenti per le elementarissime regole sulla successione delle leggi, le norme precedenti rimangono in vigore senza che vi sia bisogno di evidenziare tale situazione. Ma probabilmente, per i presentatori e per la maggioranza della Commissione, quest'articolo 22 aveva un significato di carattere squisitamente politico. Certo il sistema che ho ritenuto un errore di tecnica legislativa è giustificabile soltanto quando il richiamo di norme in vigore sia manifestazione di carattere politico: una manifestazione di volontà, cioè con contenuto non normativo ma politico. È evidente che l'emendamento Sand-Tinzi voleva essere manifestazione di carattere politico, e questo atteggiamento (e su questo non dirò altro, ne parleremo in sede opportuna) era già stato smentito dalla loro assenza. Avevano rinunciato, in questo delicatissimo momento, a porre il problema in Aula. Se l'aspetto di tecnica legislativa e l'aspetto di carattere politico sono quelli che ho tratteggiato, perchè il Senato dovrebbe far rivivere l'emendamento che gli stessi presentatori hanno affossato con la loro assenza, ripeto, in questo momento giustificata? In questo momento sarebbe un atteggiamento politico che non sarebbe compreso e forse un grave errore.

Per queste ragioni e per le altre ragioni comprensibili che io ometto ma che prompono dal nostro sentimento per quella terra italianissima, noi voteremo contro lo emendamento Sand-Tinzi anche se rivive at-

traverso una riesumazione del relatore che non possiamo nè apprezzare nè tantomeno condividere.

P E L I Z Z O , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E L I Z Z O , *relatore*. I senatori Sand e Tinzi hanno presentato quattro emendamenti. Tre di essi tendono a far ottenere a coloro che sono stati esclusi dal riacquisto della cittadinanza la possibilità di riavere la cittadinanza italiana. Su questa base essi hanno insistito e in Commissione e qui in Aula, ma noi non li abbiamo seguiti e decisamente ci siamo dichiarati contrari, in quanto vogliamo che rimanga ancora in vigore la disposizione di cui alla legge n. 23 del 1948, che inibisce, a coloro che sono stati sottoposti ad un giudizio di epurazione e sono esclusi dalla cittadinanza italiana la possibilità di riacquistarla.

Alla fine, poichè i due senatori altoatesini hanno fatto rilevare che nell'articolo 22 si fa cenno ad alcune disposizioni che sono contrarie al riacquisto della cittadinanza per alcuni loro concittadini, mentre non si fa alcun cenno all'accordo Grüber-De Gasperi di cui al verbale 28 marzo 1950, essi chiedevano che o non venissero ricordate nell'articolo 22 le disposizioni sfavorevoli o viceversa, pur conservando il richiamo a quelle disposizioni speciali, si richiamasse altresì l'accordo Grüber-De Gasperi, che consentirebbe agli interessati non il riacquisto della cittadinanza, ma la concessione *ex novo* della cittadinanza stessa, in base alla residenza stabile per oltre dieci anni nel territorio italiano, giusta le norme comuni previste dall'articolo 4, n. 3.

Per un dovere di correttezza mio personale, poichè questo è il risultato di un accordo intervenuto, in ordine al quale i due altoatesini hanno rinunciato espressamente ai tre emendamenti che tendevano alla caduta della norma della legge del 1948 e si sono limitati semplicemente a chiedere una soddisfazione che ha un carattere morale (condivido appieno quanto ha detto il senatore Nencioni, che cioè sarebbe pleonastico accennare al-

la soppressione di queste disposizioni di carattere speciale, in quanto non sono derogate dalla legge che stiamo per approvare), io ho fatto mio l'emendamento, in quanto essi hanno chiesto la soppressione dall'articolo 22 per non far sorgere neppure lontanamente il dubbio che, col mantenere in vita la disposizioni speciali sfavorevoli alla concessione *ex novo* della cittadinanza, senza far cenno alle disposizioni contenute nell'accordo Grüber-De Gasperi, gli interessati non possano neppure ottenere, come qualsiasi altro straniero, dopo una residenza prolungata di dieci anni sul territorio nazionale, come nuova concessione, la cittadinanza italiana.

Credo che ciò non incida per nulla sulla finalità della presente legge. Non facciamo altro che mantenere fermo quello che è già stato accordato, senza concedere nulla di nuovo. Nello stesso tempo avverto, per quanto mi riguarda, che si tratta del risultato di un'intesa intervenuta tra il relatore, i membri della maggioranza della Commissione e i proponenti, che sono i due senatori altoatesini. Non essendovi nulla che porti un qualsiasi pregiudizio, io, per questa ragione ed anche perchè in questo momento i due senatori altoatesini non sono presenti in Aula — se fossero presenti, non avrei certo fatto mio l'emendamento — propongo che, come s'è già espressa la maggioranza della Commissione, si approvi la soppressione dell'articolo 22.

P R E S I D E N T E . Il senatore Pelizzo, per dovere di lealtà, che il Senato gli riconosce, ha illustrato al Senato che la soppressione dell'articolo, così come è stato proposto dai senatori Sand ed altri, sarebbe stato il frutto di un compromesso tra egli medesimo, relatore, ed i proponenti. La Commissione, però, non ha preso visione della cosa e non l'ha neppure discussa, ragion per cui chiedo ai senatori proponenti, e particolarmente al senatore Focaccia e al senatore Ponti — che vedo qui unici presenti tra i firmatari dell'emendamento in esame — se insistono su questo emendamento.

P E L I Z Z O , *relatore*. Se mi si consente, vorrei chiarire che l'emendamento è stato fatto proprio dalla Commissione.

P R E S I D E N T E . Veramente a me sembra che lei abbia detto si sia trattato di un'intesa sua personale con i proponenti.

P E L I Z Z O , *relatore*. L'emendamento, però, è stato poi accettato dalla Commissione, in sede referente.

P R E S I D E N T E . Dovrei, a questo punto, mettere in votazione l'emendamento soppressivo dell'articolo 22, presentato dai senatori Sand, Tinzi, Romano Antonio, Ponti, Galli, Garlato e Focaccia tenendo presente la dichiarazione fatta dal Governo, che mi sembra, in definitiva, si sia rimesso alla decisione dell'Assemblea.

D O M I N E D O ' , *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. È esatto, signor Presidente.

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Veramente, senatore Nencioni, lei ha già parlato a lungo; si tratta forse di una dichiarazione di voto?

N E N C I O N I . Vorrei osservare, se mi si consente, che qualora la Commissione avesse accettato questo emendamento, ciò risulterebbe dallo stampato, dal quale, invece, non risulta affatto.

P R E S I D E N T E . Senatore Nencioni, lei sa che vi è stata una interruzione nella discussione del disegno di legge, disegno di legge che è stato rinviato per ulteriori chiarimenti e intese.

N E N C I O N I . Al Senato, comunque, non risulta che la Commissione abbia approvato la soppressione dell'articolo 22; se la Commissione l'avesse approvata, non staremmo ora a discutere su tale soppressione, dal momento che il testo su cui discutiamo è il testo stesso proposto dalla Commissione.

P R E S I D E N T E . Senatore Nencioni, il relatore ha detto che la maggioranza della Commissione ha approvato questo emendamento e noi gliene diamo atto; il Se-

nato, comunque, è libero di decidere ciò che vuole.

T E R R A C I N I . Come mai, allora, il testo presentato dalla Commissione non porta questa modificazione, se essa è stata approvata dalla maggioranza della Commissione?

P E L I Z Z O , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E L I Z Z O , *relatore*. Se il signor Presidente me lo consente, vorrei dare alcuni ulteriori chiarimenti. L'emendamento soppressivo dell'articolo 22 è stato presentato al relatore; il relatore ne ha parlato in sede di Sottocommissione (poichè è stata costituita una Sottocommissione) la quale ha elaborato il nuovo testo, presentandolo poi alla Commissione; e la Commissione l'avrebbe approvato all'unanimità, ad eccezione di due punti, come ho accennato in precedenza.

Effettivamente, in base al testo ufficiale presentato dalla Commissione, non risulta alcuna modifica in merito all'articolo 22; comunque, questo emendamento è il risultato di un compromesso e di un accordo intervenuto ed ho fatto presente tale questione anche ad altri colleghi della Commissione che hanno manifestato il loro assenso per la soppressione dell'articolo 22. Io ho fatto mio l'emendamento Tinzi-Sand ed altri per un dovere di lealtà personale verso gli stessi, perchè la proposta di soppressione dell'articolo 22 è il risultato di un compromesso intervenuto con gli stessi che hanno aderito a ritirare altri tre emendamenti che, a giudizio del relatore, non potevano assolutamente essere accolti.

C A P A L O Z Z A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A P A L O Z Z A . Signor Presidente, vorrei dare un chiarimento all'onorevole Assemblea, perchè non soltanto ho l'onore di far parte della Commissione di giustizia, ma ho anche quello di aver fatto parte del Co-

mitato ristretto che si è occupato di questa materia. Devo dire che, per la verità, non posso ratificare l'affermazione dell'onorevole relatore. Io non ho mai votato la soppressione dell'articolo 22.

Probabilmente vi è un equivoco, che dipende dal lungo tempo trascorso e dalla lunga interruzione; ho sempre saputo che la questione concernente l'articolo 22 era rimasta *sub iudice*, nel senso che avrebbe dovuto decidere l'Assemblea. Non vorrei sbagliare, perchè, effettivamente, la mia memoria potrebbe fallire in questo momento; e vorrei avere conforto dalla testimonianza anche del collega Banfi, il quale pure ha fatto parte del Comitato ristretto che ha esaminato il presente disegno di legge.

Ciò premesso, esprimo il mio dissenso dalla soppressione dell'articolo 22, scindendo la mia posizione da quella che è stata testè espressa dall'onorevole senatore Pelizzo.

B A N F I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A N F I . Sostanzialmente confermo quanto ha dichiarato il senatore Capalozza. È vero che si è discussa tutta questa materia: i senatori Sand e Tinzi sostenevano gli emendamenti che il senatore Pelizzo ha illustrato e, per parte nostra, eravamo contrari. È anche vero che ad un certo momento si è detto che se una soluzione conciliativa fosse stata possibile essa poteva consistere nella soppressione dell'intero articolo, lasciando cioè le cose nello stato in cui si trovano. Tutto questo però senza approfondire la questione in quanto i colleghi Sand e Tinzi si erano riservati da parte loro di approfondire alcuni aspetti della questione, anche per sapere quante persone in realtà fossero interessate alla norma di legge. A un certo momento sembrava che non fossero più di 200 ed evidentemente, in questi limiti, la questione perdeva ogni valore; ma non è stata approfondita ulteriormente.

D O M I N E D O ' , *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D O M I N E D O ' , *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Senatore Banfi, debbo chiarire che, con la soppressione dell'articolo 22, nulla si aggiunge o si toglie alla legge e che queste 200 unità non conseguono nessun diritto di riapertura dei termini, dopo l'intervenuta decadenza. Questo è il significato del voto che il Senato liberamente si accinge a dare. Confermo la contrarietà netta del Governo per quanto riguarda gli altri tre emendamenti che in via diretta ed esplicita perseguivano invece questa finalità.

Nei confronti dell'emendamento soppressivo ripeto che, se fosse stato presentato in Aula da parte dei senatori Sand e Tinzi, avrei opposto delle riserve per una insidiosità di cui razionalmente non mi posso rendere conto, la quale tuttavia si traduce nel dettare una norma inutile, e nelle leggi non si dettano norme inutili. Questo avrei detto in tutte lettere ai senatori Sand e Tinzi. Essendo ora l'emendamento sostenuto dal relatore, il Governo si rimette al Senato con i chiarimenti dati.

P R E S I D E N T E . Il Senato è ormai illuminato pienamente sulla questione: lo emendamento soppressivo dei senatori Sand e Tinzi viene fatto proprio, per un dovere di lealtà che tutti gli riconosciamo, dal relatore, che aveva preso degli accordi con i proponenti, dal relatore in quanto singolo, non come espressione del parere della Commissione, perchè sarebbe stato smentito da quanti sono intervenuti.

Metto pertanto ai voti l'emendamento soppressivo dell'articolo 22. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Passiamo all'esame degli emendamenti subordinati, presentati dai senatori Sand e Tinzi. Se ne dia lettura.

R U S S O , *Segretario*:

« *In via subordinata, sostituire il testo dell'articolo con il seguente:*

” Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle persone contemplate dal decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23.

In ogni caso le medesime, se non hanno riacquistato la cittadinanza italiana a sensi ed in base allo stesso decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, la riacquistano facendone domanda entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge » »;

« *In via ulteriormente subordinata, sostituire il testo dell'articolo con il seguente:*

» Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle persone contemplate dal decreto legislativo 2 febbraio 1958, n. 23 » »;

« *In via ulteriormente subordinata, sostituire il testo dell'articolo con il seguente:*

» Salvi gli Accordi suppletivi intervenuti col Governo austriaco il 28 marzo 1950 e le norme della legge 9 agosto 1954, n. 642, e restando ferme le disposizioni della legge 21 agosto 1939, n. 1241 contenente norme per la perdita della cittadinanza da parte delle persone di origine e di lingua tedesca domiciliate in Alto Adige, del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, sulla revisione delle opzioni degli alto-atesini, e della legge 9 gennaio 1956, n. 27, sulla trascrizione nei registri dello stato civile dei provvedimenti di riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza italiana, effettuate ai sensi dell'articolo 19 del Trattato di pace tra le potenze alleate ed associate e l'Italia, le disposizioni della presente legge si applicano anche alle persone contemplate dal decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23 » »;

« *In via ulteriormente subordinata, premettere al testo dell'articolo le seguenti parole:*

» Salvi gli Accordi suppletivi intervenuti col Governo austriaco il 28 marzo 1950 e le norme della legge 9 agosto 1954, n. 642 » ».

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Signor Presidente, mi pare che siano questi degli emendamenti subordinati per modo di dire. Infatti, se approvati, porterebbero allo stesso risultato, cui avrebbe portato l'approvazione dell'emendamento soppressivo. E forse con qualche aggravante. Per questo motivo mi pare che debbano ritenersi preclusi.

PRESIDENTE. Il relatore aveva fatto presente che i presentatori avevano rinunciato a questi emendamenti. Comunque, poichè i senatori Sand e Tinzl sono assenti, gli emendamenti si devono intendere decaduti.

Metto pertanto ai voti l'articolo 22. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23.

RUSSO, Segretario:

Art. 23.

La presente legge entrerà in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

PRESIDENTE. Metto ai voti questo articolo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'approvazione del disegno di legge nel suo complesso. Ha chiesto di parlare l'onorevole relatore. Ne ha facoltà.

PELIZZO, relatore. Il terzo comma dell'articolo 7 dice: « La perdita della cittadinanza nei casi preveduti dai commi precedenti non ha effetto per la durata dello stato di guerra nei confronti di coloro che essendo soggetti agli obblighi del servizio militare hanno acquistato una cittadinanza straniera o rinunciato a quella italiana durante lo stato di guerra ».

Questo comma è stato ripetuto all'articolo 7-ter. Ora l'Assemblea ha approvato sia il terzo comma dell'articolo 7 sia l'articolo 7-ter; pertanto in sede di coordinamento è necessario che si concili la norma di cui all'articolo 7-ter con quella dell'articolo 7, facendo assorbire dalla prima il terzo comma dell'articolo 7.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore propone di conservare l'articolo 7-ter e di sopprimere il terzo comma dell'articolo 7. Metto ai voti questa proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di voto, sul complesso del disegno di legge, il senatore Banfi. Ne ha facoltà.

B A N F I. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, i membri della Commissione di giustizia con i quali ho collaborato con entusiasmo e debbo dire in modo estremamente simpatico, potranno darmi atto degli intendimenti che il Gruppo socialista ha avuto nel collaborare al perfezionamento, dal punto di vista tecnico, di questa legge. In realtà la Commissione tutta ha lavorato intensamente, in modo estremamente cordiale, ed eravamo arrivati alla formulazione di una legge che, salvo alcune perplessità, alcuni dubbi, alcune riserve reciproche, mi pare potesse rappresentare veramente un fatto nuovo in questa materia. Era stata accolta una serie di principi che rappresentavano un netto miglioramento rispetto non solo alla legge del 1912, ma anche un capovolgimento rispetto alle leggi fasciste.

Il guaio è che in sede di discussione degli articoli l'onorevole Romano ed altri colleghi democristiani hanno voluto, e hanno ottenuto dall'Assemblea, l'introduzione di un nuovo articolo, l'articolo 6-bis, che dà alla legge un carattere squisitamente politico, mentre la legge non aveva e non voleva avere un carattere politico. Questa nuova situazione ha costretto noi socialisti a mutare l'atteggiamento che responsabilmente avevamo deciso di assumere nei confronti di questa legge. Avevamo deciso di approvarla nel suo complesso, ma questo articolo 6 veramente modifica il tutto, introducendo una norma che è in contrasto con la Costituzione, che è in contrasto con la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e che introduce un inaccettabile, per noi, principio di discriminazione politica.

Io debbo ricordare ai colleghi che l'articolo 22 della nostra Costituzione stabilisce che: « Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome ».

La Dichiarazione dei diritti dell'uomo, approvata a Parigi il 10 dicembre 1948, stabilisce che: « Ciascuno individuo ha diritto ad una nazionalità, ne può essere arbitrariamente privato di questa nazionalità ».

L'articolo 6-bis, che la maggioranza della Democrazia Cristiana ha voluto introdurre in questa legge, suona invece come un atto di vera discriminazione politica, per cui il de-

creto di concessione della cittadinanza può essere revocato se la persona a cui si riferisce svolge attività incompatibili con i doveri di fedeltà alla Repubblica e alle sue istituzioni.

Abbiamo detto allora e riteniamo che non si può fare distinzione tra cittadinanza naturale e cittadinanza concessa, poichè la Costituzione questa distinzione non fa. La cittadinanza una volta acquisita entra a far parte del patrimonio del cittadino: esso ha il diritto, in forza dell'articolo 22 della Costituzione, di non esserne privato. Egli potrà perderla nei casi stabiliti dalla legge, quando vi concorra una sua manifestazione esplicita di volontà o quando si stabilisca all'estero in modo permanente, manifestando apertamente la sua volontà, ma non può esserne privato con atto amministrativo dello Stato.

Ecco perchè noi non possiamo approvare questo disegno di legge, al quale peraltro riconosciamo di avere introdotto una serie di modifiche migliorative alla legge attualmente in vigore. Pertanto il Gruppo del Partito socialista italiano si astiene dal voto, dichiarando fin d'ora che darà mandato ai deputati del suo partito di battersi contro l'articolo 6-bis che tra l'altro, onorevoli colleghi, così come è formulato, priva della nazionalità anche i figli non emancipati del cittadino.

Infatti, ad un certo punto, quando abbiamo voluto parlare dei figli non emancipati, all'articolo 12 si è disposto espressamente che i figli non emancipati perdono la cittadinanza se la perde il padre, escluso però il caso di colui che la perde per aver prestato servizio a favore del nemico. Non avendo introdotto una norma analoga nell'articolo 6-bis, il figlio non emancipato perde la cittadinanza se quella concessa al padre viene revocata: allora volete discriminare non soltanto i padri ma anche i figli non emancipati! Ed è questa evidentemente una stortura dal punto di vista giuridico, che forse non è stata rilevata da parte dei colleghi della maggioranza per il semplice fatto che essi hanno evidentemente riguardato questa norma soltanto dal punto di vista politico, tralasciando di esaminare gli aspetti tecnico-giuridici del problema.

Quindi noi socialisti ci asterremo dal voto, ripeto, e tale dichiarazione faccio a nome del mio Gruppo. Ripresenteremo alla Camera dei deputati un emendamento soppressivo dell'articolo 6-bis ed anche un emendamento relativo alla norma concernente la donna sposata, sul quale non mi soffermo. Debbo esprimere però la mia sorpresa, che mi sembra sia stata sorpresa generale, per il fatto di esserci trovati improvvisamente di fronte alla discussione di un disegno di legge così tecnicamente delicato senza un minimo di preavviso. È vero che esso era all'ordine del giorno dei lavori della nostra Assemblea, ma sappiamo anche che gli ordini del giorno vengono spesso modificati! Mentre io andavo a cercarmi le carte e gli appunti relativi a questo disegno di legge, in Aula è passato l'articolo relativo alla donna sposata e il mio emendamento è stato dichiarato decaduto. Comunque, ripresenteremo questo emendamento per ragioni di giustizia ed anche, direi, per ragioni di tecnica legislativa.

P R E S I D E N T E. Senatore Banfi, non è per confutare quanto lei dice circa l'ordine del giorno dei nostri lavori, ma debbo farle presente che tutti i Gruppi, e particolarmente le Presidenze dei Gruppi, erano a conoscenza del fatto che questo disegno di legge si sarebbe discusso in questa settimana.

Lei probabilmente ha una ragione a suo favore, ed è che, siccome il Ministro dell'industria e del commercio non ha replicato nella seduta di oggi agli oratori intervenuti in sede di discussione del bilancio, lei forse non era preparato. Comunque penso che si sia trattato soltanto dello spostamento di un'ora, per cui lei aveva il dovere di essere preparato se voleva intervenire sull'argomento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Capalozza. Ne ha facoltà.

C A P A L O Z Z A. Onorevole Presidente, anche a me è capitato lo stesso infortunio che è capitato al collega Banfi: sono andato a raccogliere i miei appunti, per rinverdire la memoria sull'argomento e quando sono entrato in Aula molti articoli, alcuni dei quali assai gravi, erano stati già approvati

dall'Assemblea. Di questo non voglio certo far colpa a nessuno; semmai soltanto alla mia disattenzione. Dico ciò, peraltro, per giustificare il carattere piuttosto frammentario di questa mia dichiarazione di voto.

Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, dirò in modo succinto, ma analitico, le ragioni di voto del mio Gruppo, del Gruppo comunista.

Siamo di fronte a una legge di carattere strutturale del diritto pubblico dello Stato, ad una legge che, come è stato, del resto, rilevato durante la discussione generale, ha imponenti riflessi patrimoniali ed ereditari.

Una materia di tanta importanza, che fu originariamente considerata costituzionale e tecnicamente regolata nel corpo delle Costituzioni. Così, a partire dalla Costituzione francese del 1791, l'esempio fu seguito dalle altre Costituzioni, ed anche attualmente a tale tendenza originaria restano fedeli taluni Stati, in misura più o meno larga.

Data l'importanza della legge, io penso che saggiamente l'Assemblea ebbe a rinviare il disegno di legge in Commissione, nell'ormai lontana seduta del 23 novembre 1960, per un più maturo esame e per l'accurato e dettagliato vaglio di una serie di emendamenti, cospicui per numero e per importanza, la maggior parte dei quali sono stati presentati dal collega senatore Banfi.

Si ponga mente che, salvo le modificazioni novellistiche che si sono succedute via via, la nostra legge sulla cittadinanza, come ha ricordato l'onorevole relatore Pelizzo, resta nel suo nucleo e nella sua impostazione quella del 13 giugno 1912, n. 555, e ciò malgrado l'eversiva esperienza del fascismo, malgrado due guerre che hanno modificato gli stessi confini della Patria, malgrado le vicende coloniali, prima di acquisto e poi di perdita, malgrado, soprattutto, l'entrata in vigore, dal 1° gennaio 1948, della Costituzione democratica e repubblicana, la quale indirettamente impegna un indirizzo di regolamentazione specifica e positiva, allorchè, con l'articolo 10, dispone che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, e con l'articolo 11 prevede limitazioni di sovranità in condizioni di parità

con gli altri Stati, necessarie a un ordinamento di pace e di giustizia.

Del resto, già la dottrina internazionalistica recente nega la pienezza della competenza statale in ordine al conferimento della qualifica di cittadino, e tende a limitare la libertà di determinazione statale, rilevando che l'esercizio di tale libertà non può pregiudicare l'eguale diritto degli altri Stati a stabilire le condizioni per l'attribuzione della cittadinanza; e giunge altresì a prospettare l'inefficacia dell'attribuzione della cittadinanza di fronte al diritto di altri Stati allorché al conferimento formale di essa cittadinanza non faccia riscontro, per coloro che la ricevono, la presenza di un complesso di interessi con la comunità territoriale, di cui quel conferimento li chiama a far parte. Si tratta, come ognuno vede, (e non vorrei che il signor Presidente mi osservasse che io riprendo la discussione generale) di un delicato e complicato problema di adattamento dell'ordinamento interno al diritto internazionale, che in Italia, dal 1° gennaio 1948, ha avuto un riconoscimento e, quindi, un riflesso costituzionale.

Il disegno di legge ha accolto parecchie delle proposte che sono state avanzate sin dal 1950 da un gruppo di giuristi, raccolti attorno alla « Rivista trimestrale di diritto e procedura civile » e dibattute poi dalla « Rivista di diritto internazionale », ma siamo ancora assai lontani dall'*optimum*, malgrado le modificazioni che sono state introdotte, su proposta del Comitato ristretto della Commissione di giustizia in sede referente, che hanno migliorato sostanzialmente il testo originario, specie per l'appassionato ed intelligente contributo del collega Banfi. E siamo lontani da un testo che soddisfi le esigenze dell'adattamento al sistema costituzionale e a quello internazionale su accennati. Non è il caso, e non potrei, in sede di dichiarazione di voto, ricostruire il quadro della legislazione sulla cittadinanza, sulla quale, d'altronde, si sofferma la relazione scritta e si sono intrattenuti eminenti colleghi.

Mi limiterò, pertanto, ad alcuni rapidi rilievi, quasi per campione, sul nuovo ordinamento che stiamo per votare.

Il primo riguarda l'emendamento Romano, approvato ormai alcuni mesi or sono, che

viola apertamente la Costituzione nel suo articolo 22 e la viola, altresì, nel suo articolo 3, che sancisce l'eguaglianza dei cittadini — originari e derivati — dinanzi alla legge. Una norma, quella che è stata approvata estemporaneamente, sia pure dopo una dura battaglia oratoria in quest'Aula, che si presta a tutte le pressioni, a tutti i soprusi, a tutti i ricatti da parte dell'Esecutivo, e, aggiungerò, anche da parte del più spregevole delatore o del più sprovveduto tutore dell'ordine; una norma che ha voluto essere coperta, non voglio dire mascherata, di rispettabilità giuridica, specie ad opera dell'onorevole Zotta, e che quella rispettabilità certamente non ha, per i seguenti motivi.

In primo luogo, perchè la revoca di cui ha parlato l'onorevole Zotta, per la migliore dottrina, si fonda sopra la valutazione di esigenze e circostanze che sono contemporanee all'emanazione dell'atto e sopra vizi originari di questo, ed ha effetto *ex tunc*: si tratta, cioè, di un'ipotesi estranea, per definizione, alla attività successiva, incompatibile con la fedeltà alle istituzioni costituzionali.

In secondo luogo, perchè la revoca basata su fatti sopravvenuti e perciò con effetto *ex nunc*, non può essere qualificata revoca, bensì è abrogazione, cioè atto del tutto indipendente da quello di cui fa cessare l'efficacia. I limiti di tale attività discrezionale sono assai ristretti e, mi permetto di ritenere, impeditivi nella materia che ci occupa, posto che, una volta concessa la cittadinanza, il singolo acquista uno *status* o qualificazione costituzionale che, integrando un diritto soggettivo perfetto, è sottratta definitivamente alla sfera di revocabilità da parte della pubblica amministrazione.

In terzo luogo, perchè la revoca è preclusa dai diritti quesiti dei terzi, e le normali implicazioni civilistiche che questi diritti generano non sono io che debbo illustrarle in presenza di tanti autorevoli giuristi.

In quarto luogo, perchè, se fosse esatta la tesi dell'onorevole Zotta, sarebbe del tutto inutile la norma *ad hoc*. Che non sia esatta è dimostrato da un precedente. Il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 16, autorizzando la revoca, per indegnità politica, della concessa cittadinanza agli allogeni, conferma che

senza una legge *ad hoc* la revoca non può essere effettuata.

Una disposizione, quella contenuta nello emendamento Romano, mutuata dalla legislazione eccezionale fascista del 26 novembre 1926, n. 2008, con il peggiorativo clamoroso della sua applicabilità non da parte della Magistratura, ma dell'esecutivo; con l'altro peggiorativo della sua estrema incertezza normativa; col peggiorativo, infine, della sua estensione e della sua estensibilità sconfinata, a differenza della legge del 1926, che all'articolo 5, secondo comma, fissava limitatissimi confini alla disposizione, applicabile solo ai condannati in contumacia, e al quinto comma dello stesso articolo 5 faceva cessare questo effetto penale con la presentazione spontanea o con l'arresto del condannato. E la legislazione eccezionale fascista, si noti, cadde con il codice penale del 1930; anzi, l'articolo 5 fu espressamente abrogato dalla legge 4 giugno 1931, n. 674, e pertanto durò assai poco.

La pena della perdita della cittadinanza era stata accolta, limitatamente a due delitti gravissimi, nel progetto del Codice penale, ma venne esclusa dopo un più attento esame dal legislatore.

Cosicché, come si esprime il Manzini, già nella lontana edizione del 1934 del suo « Trattato », « disparve dal testo definitivo e — sono parole sue — speriamo che di essa più non si abbia motivo di parlare in Italia ».

E invece se ne parla nell'Italia democratica e repubblicana del 1961!

Persino il Rocco, nella sua relazione al Re, ebbe a dire: « La perdita della cittadinanza dava luogo, nella sfera del diritto privato, a ripercussioni e complicazioni che conviene evitare, e la proposta di soppressione della Commissione parlamentare ci ha trovato preparati ad accoglierla ».

Insomma, così come si presenta, l'emendamento Romano, che è entrato in questo disegno di legge, ha i suoi precedenti in due odiosi provvedimenti del passato: cioè, oltre al decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 16, già ricordato, la legge 31 gennaio 1926, n. 108, che modifica la legge 13 giugno 1912, n. 555, statuente la perdita della cittadinanza con provvedimento di polizia, per chi commetta,

all'estero, un fatto, anche non costituente reato, diretto a turbare l'ordine pubblico nello Stato, o da cui possa derivare danno agli interessi italiani o la diminuzione del buon nome o del prestigio dell'Italia.

Il decreto n. 16 del gennaio 1926 è, come nessuno può non disconoscere, uno strumento di persecuzione nazionalistica che, per contrappasso, ha ceduto il posto alla servile abdicazione al nazismo pantedesco, di cui alla legge 21 agosto 1939, n. 1241. La legge 31 gennaio 1926, n. 108, rappresenta un altrettanto ignobile strumento poliziesco contro gli esuli della libertà e contro gli intrepidi nemici del fascismo.

Onorevoli colleghi, è passato, poi, oggi, nell'assenza di molti, anche il secondo comma dell'articolo 8, che esclude, *tout court*, automaticamente, la possibilità di recupero della cittadinanza per chi — in base all'ultimo comma dell'articolo 7 — l'abbia perduta per avere esercitato una attività civile o militare (si noti, anche un'attività civile!) alle dipendenze di uno Stato straniero in guerra con l'Italia.

Si tratta, a mio sommesso avviso, di una presa di posizione che, così come è, ha solo il valore di una intimidazione preventiva, perchè qualora — *quod Deus avertat* — dovesse un giorno ripetersi la situazione del 1943-1945, saranno i vincitori, onorevoli colleghi, a determinare la futura estromissione di una parte dei cittadini dalla comunità nazionale; saranno essi a qualificarsi Stato e Governo legittimo e ad applicare contro gli avversari quell'articolo 7, secondo comma, e questo articolo 8, secondo comma, pur se, in ipotesi di studio, siasi trattato di una minoranza di sediziosi.

È davvero incredibile e quasi il segno, mi si lasci dire, di una velleità presuntuosa che, dopo l'esperienza tragica degli anni che vanno dal 1943 al 1945, siasi resa più rigida, meno duttile la disciplina del 1912, con una impostazione astrattamente moralistica, del tutto avulsa dalla realtà vissuta e dalla eventualità, anche lontanissima, di analoghe realtà future.

Ed ancora, con una (ma si passi l'espressione, non ne trovo una più cortese) grossolana confusione di concetti ed obiettivi, con un ritorno a criteri arcaici, si è conside-

rata la perdita della cittadinanza una misura penale e, si badi, irrevocabile, a differenza di quanto non avvenga per le condanne penali che sono soggette ad essere estinte, quanto al reato e quanto alla pena, dall'amnistia, dall'indulto, dalla grazia, dalla riabilitazione; una misura penale intangibile ed immutabile, come le leggi dei Medi e dei Persiani, e non una misura penale applicata da un giudice, nella valutazione ponderata della imputabilità, della responsabilità, della punibilità, delle circostanze del reato, bensì dall'esecutivo, automaticamente, sommariamente, ciecamente, a norma di una legge non penale!

La cittadinanza sarà perduta per sempre, anche se il giudice penale abbia mandato assolto chi, a mente dell'articolo 242 del Codice penale, ha portato le armi contro lo Stato o ha prestato servizio nelle forze armate di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano, chè esso articolo 242, al secondo comma, stabilisce che non è punibile chi, trovandosi durante le ostilità nel territorio dello Stato nemico, abbia commesso il fatto per esservi costretto da un obbligo imposto dalle leggi dello Stato medesimo. Proprio questo sconosce la disposizione che è stata testè approvata dall'Assemblea: disposizione, oltre tutto, insensata, disarmonica e dannosa.

Insensata, nella sua ipotesi più grave, perchè chi porta le armi contro lo Stato, incorre, secondo i casi, nelle pesanti pene del Codice penale comune, del Codice militare di pace o del Codice penale militare di guerra e, se sia responsabile, sarà punito con grande severità; ma, se non è responsabile, sarà evidentemente assolto. Ed è assurdo ed iniquo che debba subire la condanna extrapenale della perdita della cittadinanza.

Disarmonica, perchè, mentre sancisce il divieto assoluto e incondizionato di riacquisto della cittadinanza per chi ha prestato una attività civile, oltre che militare, al servizio di uno Stato in guerra con l'Italia, non considera molte ipotesi criminose assai più rilevanti, che sfuggono al contenuto del secondo comma dell'articolo 7, previste dal libro secondo, titolo primo, capo primo, del Codice penale e dal libro secondo, titolo primo, del Codice penale militare di pace, oltre che dalla maggior parte dei capi del libro terzo del Codice penale militare di guerra.

Dannosa, perchè si risolve in una limitazione della sfera della discrezionalità statuale, quella attinente al riacquisto della cittadinanza, che non è automatico, bensì rimesso, dall'articolo 8, terzo comma, in definitiva, alla volontà del Governo e al parere della suprema Magistratura amministrativa.

Onorevoli colleghi, dopo ciò che ho detto, si comprenderà assai bene come, malgrado le innovazioni favorevoli, malgrado gli emendamenti migliorativi, il disegno di legge non possa ottenere la nostra approvazione. Pertanto il Gruppo comunista si asterrà dal voto.

Presentazione di disegno di legge

T R A B U C C H I, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

T R A B U C C H I, *Ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge:

« Esonero da imposizioni tributarie dei redditi minimi dei terreni » (1596).

P R E S I D E N T E. Dò atto all'onorevole Ministro delle finanze della presentazione del predetto disegno di legge, che sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione competente.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Tinzi. Ne ha facoltà.

T I N Z I. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il senso e il significato dell'emendamento che avevamo proposto all'articolo 22, che in seguito alla nostra assenza perchè trattenuti da altri impegni, non sapendo che oggi sarebbe stata trattata questa questione, è stato fatto proprio dal relatore Pelizzo, erano quelli di porre fine, dopo più di vent'anni, ad un capitolo doloroso, e di equiparare finalmente in modo completo, dal punto di vista giuridico, la popolazione di lin-

gua tedesca a tutti gli altri cittadini italiani, di chiudere cioè l'episodio increscioso delle cosiddette opzioni.

Sarà opportuno ricordare come si è arrivati a queste opzioni. La popolazione di lingua tedesca sotto il fascismo non era oppressa soltanto nelle sue libertà politiche generali così come tutta la popolazione italiana, ma doveva subire una seconda oppressione che toccava tutti i diritti naturali, linguistici, etnici, culturali ed anche economici, con misure repressive gravissime. A suo tempo poi i due dittatori ebbero ad accordarsi per far andar via dall'Italia la popolazione di lingua tedesca, ed escogitarono una scelta che soltanto formalmente era libera: dovevano decidere quei cittadini se volevano rimanere in Italia, anche con la minaccia di dover essere trasferiti eventualmente al di là del Po, oppure se volevano andare in Germania. La popolazione si trovava quindi di fronte a questa scelta difficilissima, che toccava proprio questioni di vita o di morte, almeno morale, ed in tale situazione doveva prendere una decisione, se si voleva sottrarre almeno alla oppressione etnica perchè, andando in Germania, pur sapendo che vi viveva un sistema totalitario analogo a quello in vigore in Italia, potevano almeno salvare la propria lingua e la propria cultura.

Pertanto la maggior parte della popolazione, circa l'80 per cento, decise di sottrarsi, pur con il cuore sanguinante, a questa persecuzione etnica, e optò per la cittadinanza germanica. Si trattò in sostanza di una fuga generale avanti alle oppressioni del fascismo nei confronti della popolazione di lingua tedesca. Anche altri cittadini sono emigrati a quell'epoca per sottrarsi alle persecuzioni del fascismo, e quando sono rientrati sono stati colmati di onori e di riconoscimenti; per la popolazione di lingua tedesca, invece, il fatto di aver optato per la cittadinanza germanica per sottrarsi, ripeto, all'oppressione fascista, è stato ritenuto fino ad oggi quasi un delitto.

Cambiamenti si sono avuti, anche se non intendo entrare nel merito, in seguito all'accordo De Gasperi-Gruber, in base al quale coloro che avevano optato per la cittadinanza germanica potevano riavere senz'altro la cittadinanza italiana se non avevano acqui-

stato, in ispecie trasferendosi in Germania, la cittadinanza di quella nazione, mentre coloro che venivano considerati come aventi acquistato la cittadinanza germanica, (al quale acquisto, in realtà sarebbe stato però necessario l'essersi trasferiti in quella nazione), potevano riavere la cittadinanza italiana in base ad una richiesta o ad una dichiarazione, sempre che non ostasse il parere sfavorevole o contrario di un'apposita commissione che doveva esaminare i casi specifici e vedere se qualcuno, per ipotesi, si fosse reso indegno del riacquisto della cittadinanza italiana.

A noi pareva, ripeto, che dopo tanti anni si potesse e si dovessè una buona volta chiudere questa dolorosa storia, abrogare le leggi speciali alle quali sono sottoposti in questo campo dei cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano, e sottometterli invece tutti quanti alle disposizioni generali della legge sulla cittadinanza italiana. Questo era stato, come già detto, il senso e lo scopo degli emendamenti da noi proposti.

Non parlo adesso di questi emendamenti, poichè la loro importanza sparisce, quasi, di fronte a quello che è accaduto. Si è votato, lo dico francamente, quasi alla chetichella, secondo la mia impressione, in fretta e furia, un emendamento, la prima parte del quale riguardava la revoca della cittadinanza conferita con atto amministrativo di concessione. (*Interruzione del senatore Nencioni*) e un secondo comma che fissava la perdita della cittadinanza per coloro che l'hanno acquistata o riacquistata in base a leggi speciali.

Un eminente giurista ha detto qui che è una regola generale che un decreto amministrativo può essere revocato anche con un altro decreto amministrativo. Secondo me questa argomentazione, che doveva giustificare la validità della misura della revoca della cittadinanza conferita con un decreto di concessione, non è molto convincente e giustificata, perchè mette sullo stesso piano la licenza, ad esempio, per un tabaccaio e il conferimento della cittadinanza, cioè il conferimento di un diritto fondamentale del cittadino o del singolo uomo.

Ma, a parte questa obiezione che dobbiamo mantenere pienamente, ce n'è un'altra,

molto più grave, a proposito del fatto che si è fissata la revoca della cittadinanza, conferita con legge, con un atto amministrativo; questa, secondo me, è semplicemente una enormità e urta contro principi fondamentali generalmente riconosciuti da tutta la legislazione moderna, almeno negli Stati liberi.

P R E S I D E N T E . Scusi, senatore Tinzi, ma qui siamo in uno Stato libero...

N E N C I O N I . Ma lui non lo sa!

P R E S I D E N T E e nel Parlamento si è discusso di questa legge liberamente.

Voce dal centro-destra. E non si è votato alla chetichella.

T I N Z I . Mi si permetterà, spero, di esprimere la mia critica...

P R E S I D E N T E . Io confuto la sua espressione. Lei ha voluto alludere agli Stati liberi, quasi che lo Stato italiano non sia uno Stato libero. Mi pare che questa libertà ci sia, per lei e per tutti gli altri, poichè siamo uno Stato democratico.

T I N Z I . Si tratta di un equivoco, e desidero scusarmi se la mia espressione ha potuto dar luogo a una tale interpretazione. Io volevo dire che questi principi valgono in tutti gli Stati liberi, dei quali l'Italia fa indiscutibilmente parte, ed anzi proprio per questo dovrebbero essere in Italia rispettati. Non voglio pertanto mettere in dubbio il fatto che l'Italia sia uno Stato libero, poichè sarebbe una grossa sciocchezza dire ciò.

D O M I N E D O' , *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* La cittadinanza di cui lei ha parlato viene concessa per decreto del Presidente della Repubblica, non per legge.

T I N Z I . È detto specificamente che si tratta della cittadinanza acquistata o riacquistata in base a leggi speciali.

Inoltre, è un principio fondamentale quello della non retroattività delle leggi, specialmente quando si tratta di sanzioni, e, in questa sede, una cittadinanza che è stata acquistata senza questa restrizione, senza questa possibilità di essere revocata, viene dichiarata revocabile dopo quindici o venti anni! Anche questa, secondo me, è una cosa che non può essere accettata.

Poi vi è la questione dei diritti acquisiti. È un diritto acquisito quello che si è ottenuto in base alla legislazione precedente, e il diritto acquisito non può essere messo in dubbio od annientato con una legge successiva.

Questi sono tutti motivi che, secondo me, invalidano, da un punto di vista superiore della legalità, questa disposizione di legge che è stata approvata dal Senato. Nel decreto che regolava il riacquisto della cittadinanza da parte degli optanti era detto espressamente che quelli che riacquistavano la cittadinanza erano da considerarsi come se non l'avessero mai perduta. Ma di questo non si è tenuto conto per niente, perchè vengono considerati invece come cittadini ai quali si può togliere senz'altro la cittadinanza.

Si dice poi che possono essere privati della cittadinanza qualora svolgano attività contraria al dovere di fedeltà verso la Repubblica o le sue istituzioni. È più che chiaro che un giudizio di questo genere è pur sempre un giudizio politico; non saprei come qualificarlo altrimenti. L'articolo 22 della Costituzione dice espressamente che la cittadinanza non può essere tolta per motivi politici. Sotto tutti questi aspetti la disposizione di legge di cui si tratta è semplicemente una mostruosità dal punto di vista giuridico, e dal punto di vista politico, e bisogna tener presente che in questa maniera si è creata una parte di popolazione con un diritto di cittadinanza minorato. Si tratta di una discriminazione per le minoranze di lingua tedesca. Agli altri la cittadinanza non può essere tolta, a gran parte della minoranza di lingua tedesca sì. Secondo me, questo urta anzitutto contro gli accordi di Parigi, contro i concetti generali che sono espressi nella Convenzione sui diritti dell'uomo ed urta anzitutto contro la Costituzione nonchè

contro le considerazioni elementari di politica. Il fatto stesso che ad appartenenti a questa popolazione la cittadinanza potrebbe essere tolta in ogni momento se per esempio essi hanno il coraggio di chiedere per la difesa dei propri diritti una modifica alla Costituzione, perchè ciò è già un attacco alla Costituzione della Repubblica, dimostra la enormità della disposizione. La Costituzione, se prevede delle disposizioni particolari per le minoranze etniche, lo stabilisce per la tutela dei loro diritti e delle loro caratteristiche di gruppi etnici, ma non prevede disposizioni a danno e a discapito dei diritti di queste popolazioni.

Quindi, anche sotto questo secondo aspetto ci troviamo di fronte ad una violazione della Costituzione.

Io non posso, nel breve spazio di tempo, che consente questa dichiarazione di voto, fare un'esposizione dettagliata di tutte le questioni giuridiche e politiche ma posso dire soltanto questo: che ci troviamo di fronte ad una discriminazione a danno del nostro gruppo etnico e con ciò ad una cosa gravissima. Era una richiesta permanentemente fatta dai neo fascisti quella che ai cittadini di lingua tedesca potesse essere tolta la cittadinanza qualora difendessero, secondo il loro avviso, con troppo zelo, il proprio diritto di essere di lingua, di cultura tedesca. Si protesta sempre contro l'apertura a destra, ma qui ci troviamo di fronte al fatto che la maggioranza non soltanto ha aperto a destra, ma ha dato un abbraccio veramente commovente a quello che ha chiesto il fascismo.

Io credo, anche perchè in sede di discussione degli emendamenti non si è detta neanche una parola di tale questione, che questo emendamento è stato approvato perchè la sua gravità è sfuggita all'attenzione del Senato. Spero perciò che nell'altro ramo del Parlamento si prenderà occasione per esaminare con ponderatezza e con serenità lo emendamento, colla conseguenza che esso sarà soppresso. La legge ritornerà poi a noi. Ed io spero che con ciò anche qui si potrà svolgere quell'esame sereno, profondo ed oggettivo, il cui risultato non potrà non essere il convincimento che un emendamento di questo genere non potrà essere accettato.

Ma, così come è adesso, noi non possiamo che dichiarare di votare contro il disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Piola. Ne ha facoltà.

P I O L A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, la legge, di cui il Senato ha testè ultimato la discussione, nel suo tecnicismo ha un'importanza politica rilevante. Se la legge Scialoja del 1912 era stata determinata dalle mutate condizioni politiche e sociali dell'Italia, quella che stiamo per approvare in forma definitiva risponde all'ulteriore evolversi di tali condizioni, avvenuto in una forma rapidissima specialmente negli ultimi due decenni, in cui l'Italia ha subito anche una guerra e dopo la quale, per effetto del suo risorgere, si è formato un flusso ed un riflusso emigratorio ed immigratorio, che risponde alle esigenze moderne che tutti gli Stati civili hanno sentito, creando quasi un'osmosi fra gli uni e gli altri.

Di fronte a questo fenomeno era necessario adeguare le norme del 1912 alle condizioni attuali. La legge che stiamo per approvare lo ha fatto con un faticoso cammino, poichè è stata certamente faticosa la sua stesura, faticoso il suo perfezionamento attraverso la discussione, nella quale l'intervento e l'opera del relatore, onorevole Pelizzo, sono stati veramente cospicui. Io penso che il Senato debba riconoscere alla sua fatica, e la debba anche il Paese, che da questa legge trarrà certamente un grande beneficio.

I principi fondamentali della legge è bene siano ricordati. Essa mantiene la preminenza della cittadinanza *iure sanguinis*, secondo la nostra tradizione latino-occidentale, ed introduce soltanto in taluni casi, ridotti al minimo, la cittadinanza *iure soli*. Inoltre evita al massimo possibile quella stortura giuridica che è la doppia cittadinanza ed infine, ispirandosi ad un criterio molto liberale, ha trattato l'argomento dello *status* della donna maritata.

Per tutte queste ragioni la legge ha una importanza politica grandissima, fa onore al consesso che l'approva ed è indubbiamente utile al nostro Paese. Per questo il Gruppo

democratico cristiano darà ad essa voto favorevole.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Zotta. Ne ha facoltà.

ZOTTA. Onorevole Presidente, chiedo scusa di questo intervento a titolo di dichiarazione di voto, intervento che, per ciò che sto per dire, ha un carattere di tardività, ed è la ragione che è stata addotta, mi sembra, anche da qualche altro collega che mi ha preceduto. Infatti, nel lavoro piuttosto vorticoso che noi stiamo affrontando adesso, spinti dalla necessità dell'approvazione dei bilanci, l'inserimento di disegni di legge particolari viene ad avere un carattere di precarietà. Questa sorpresa, ad esempio, di arrivare talvolta con l'idea di trovare la discussione incanalata ancora verso la discussione del bilancio, mentre, tuttavia, riaffiora qualche disegno di legge di cui è stata annunciata, debitamente — si capisce! — l'inserzione nell'ordine del giorno e magari è stata anche iniziata la discussione da parte dell'Assemblea stessa, mette il parlamentare in condizione di doversi tener sempre pronto ed al corrente di tutti questi disegni di legge che sono sulla soglia, pronti per essere discussi da un momento all'altro, il che può creare una situazione di imbarazzo, quale è quella che si è determinata in me in questo momento.

Avevo intenzione di intervenire in questo dibattito, perchè mi sembra vi siano delle questioni molto profonde da essere esaminate, anzitutto in linea generale, per aderire all'impostazione che è stata data dal disegno di legge e per dare il mio plauso a coloro che vi hanno collaborato — e in prima linea al valente relatore, senatore Pelizzo — ma, nel medesimo tempo, per fare qualche rilievo.

Ad esempio, ed ecco la ragione per cui ho preso la parola, non trovo del tutto soddisfacente quella soluzione in ordine alla cittadinanza, nell'ambito del nucleo familiare, tra marito e moglie, cioè quando l'uno sia di una cittadinanza, l'altro di un'altra.

Vi è un principio di etica, che è nostra, intimamente cristiana e intimamente latina,

è quello dell'unità del nucleo familiare; un principio che porta ad una sola conclusione, che cioè la cittadinanza del marito sia la cittadinanza della moglie. Questo principio deve rappresentare un pilastro fermo per ciò che attiene alla concezione familiare, che non deve essere in alcuna maniera scossa, sia pure in considerazione di particolari situazioni che possono verificarsi allorchè il matrimonio si contragga tra un italiano e una straniera o tra un'italiana ed uno straniero. Non ha importanza se l'Italia, per avventura, perda una cittadina; non ha importanza, purchè resti salvo il concetto dell'unità del nucleo familiare. È il cittadino straniero che, in quel caso, comunicherà la cittadinanza alla moglie; non mi pare che possano esservi dei dubbi al riguardo.

Qui parliamo dello *jus sanguinis* e dello *jus soli*, ma dello *jus matrimonii* non abbiamo mai parlato! E vi sono delle disposizioni che, mi si consenta, sono alquanto complicate e lambiccate, in questo articolo 9, il quale ha bisogno di essere letto più volte per avere chiara comprensione; disposizioni che portano, ad esempio, a questo risultato, che la donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana. Chiaro questo concetto? Preciso e lapidario. « La stessa norma si applica alla donna straniera che contragga matrimonio nello Stato al quale appartiene con un cittadino (qui deve intendersi italiano) ivi residente, sempre che non dichiararsi, entro 3 mesi dalla celebrazione del matrimonio, di volere conservare la propria cittadinanza, se la legge di detto Stato acconsente ».

E se non fa questa dichiarazione, cosa avviene? Avviene che il marito è un italiano, la moglie, ad esempio, è cecoslovacca. Non vi sembra strano tutto questo? A me sembra che costituisca una lacerazione completa dei principi fondamentali su cui si basa il nucleo familiare, che è una società organica, riconosciuta dalla Costituzione, come una società naturale, cioè, che preesiste allo Stato, che ha un proprio ordinamento giuridico, ordinamento giuridico che scaturisce dal concetto della pluralità degli ordinamenti giuridici e che deve essere riconosciuto dallo Stato.

Dove vedete voi più questo ordinamento giuridico, questa autonomia, questo nucleo familiare quando, nell'ambito della medesima famiglia, il padre è di una nazionalità e la madre di un'altra? Io penso che un esame più attento, un raffinamento, direi, dal punto di vista etico e giuridico, di questi concetti nel campo internazionale, non potrà che portare ad una sola conclusione, che il nucleo familiare riceve impronta e forma dalla cittadinanza del padre di famiglia, del marito. Ed è su questo punto che io avrei avuto delle proposte da fare, e su altri punti ancora. Non ne ho più la possibilità e chiedo venia perchè debbo imputare ciò a me stesso, perchè una maggiore diligenza mi avrebbe condotto ad essere qui più sollecito, munito delle carte necessarie, mentre adesso non ho neanche gli appunti. Chiedo venia di tutto questo e soprattutto di questo tardivo intervento.

TERRACINI. Lei ha fatto una dichiarazione di voto: siamo tutti in attesa di sapere come voterà.

ZOTTA. Voto a favore, senatore Terracini. Lei è stato così gentile da seguire tutto questo mio disordinato intervento, il cui punto essenziale era però questo, che io credo nell'evoluzione del diritto verso le norme etiche, verso le norme cristiane e sono convinto che a questo si giungerà. Per ora voto a favore del disegno di legge. Grazie, senatore Terracini.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

In conseguenza di tale approvazione rimane assorbito il disegno di legge n. 411 di iniziativa del senatore Battaglia.

Prego gli onorevoli senatori di attendere le mie comunicazioni, onde non avvenga quello che è avvenuto oggi, perchè le comunicazioni del Presidente di turno erano chiare e tutti dovevano essere informati sui lavori odierni,

Annunzio di interpellanze

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

RUSSO, Segretario:

Al Ministro delle finanze, per conoscere quali siano le ragioni che lo hanno indotto a non mantenere l'impegno preso di fronte al Senato della Repubblica, relativo alla corresponsione della indennità finanziaria ai pubblici dipendenti degli uffici finanziari, i quali sono stati costretti allo sciopero ad oltranza contro la insensibilità delle Autorità governative che da anni non hanno mancato di dare assicurazioni ed assumere solenni impegni che non hanno fino ad oggi mantenuto.

E se non ritiene di affrontare e risolvere immediatamente le giuste e sacrosante richieste degli impiegati finanziari onde evitare un pericoloso rallentamento nel flusso delle entrate tributarie che non può non influire negativamente su tutta l'attività finanziaria dello Stato (453).

MARIOTTI

Al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere:

1) quale sia la reale portata delle agitazioni che hanno turbato e turbano la vita delle scuole di ogni ordine e grado;

2) come intenda provvedere rispetto alla agitazione nelle scuole secondarie diretta contro il disegno di legge sulla scuola dagli 11 ai 14 anni in esame al Senato, nell'intento di influenzare il Parlamento il quale, da parte sua, è sempre pronto a considerare con la dovuta attenzione opportune segnalazioni e suggerimenti correttamente proposti;

3) se le agitazioni debbano esclusivamente attribuirsi a situazioni obiettive di disagio o se altri elementi abbiano contribuito ad alimentarle;

4) quali misure o provvedimenti il Ministro abbia attuato o intenda prendere per

riportare la normalità nella vita delle scuole e restituire serenità e serietà di lavoro ai docenti, agli scolari, agli studenti e tranquillità alle loro famiglie (454).

DONATI, MONETI, ZANNINI, TIRABASSI,
RUSSO, CARISTIA, DI ROCCO, ZACCARI,
PENNISI DI FLORISTELLA,
BELLISARIO

Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno, per conoscere il pensiero e gli intendimenti del Governo in relazione agli avvenimenti verificatisi in Alto Adige, che denunciano, con la contemporanea esplosione in luoghi diversi di ben 40 ordigni terroristici, l'esistenza di un piano preordinato e sistematico di intimidazione, così a vasto raggio da assumere il significato ed il carattere di una rivolta contro lo Stato (455).

GRECO

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e degli affari esteri, per conoscere quali urgenti ed improcrastinabili provvedimenti abbiano preso o intendano prendere allo scopo di assicurare alla giustizia i criminali che, con piano vasto e preordinato, mediante l'impiego di bombe, da troppo tempo attentano alla pacifica convivenza, danneggiano gravemente l'economia, spargono sangue fraterno nella provincia di Bolzano; e se, date queste circostanze, non ritengano di dover rinunciare a presentarsi al noto Convegno di Zurigo coi rappresentanti austriaci (456).

FRANZA, BARBARO, CROLLALANZA,
FERRETTI, MOLTISANTI, NENCIONI,
RAGNO, TURCHI

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

R U S S O , *Segretario*:

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro e delle finanze, per essere informati sulla grave vertenza in

corso con il personale degli Uffici finanziari che minaccia di produrre grande turbamento nella vita economica di larghe categorie di cittadini e di paralizzare l'attività di importanti settori dell'Amministrazione finanziaria;

e per conoscere quali misure intendano adottare per risolvere rapidamente le questioni che stanno all'origine della presente agitazione, dibattute da oltre tre anni e mezzo (1178).

RUGGERI, BERTOLI, MAMMUCARI

Al Ministro del tesoro, per sapere se risponde a verità che, stante lo sciopero del personale di vari servizi dell'Amministrazione, sono stati presi provvedimenti a carico del Direttore dell'Ufficio provinciale del Tesoro di Firenze e del Capo del Centro meccanografico di Milano, e se è vero inoltre che, in diverse sedi di Centri meccanografici degli Uffici provinciali del Tesoro, sono entrati al lavoro dipendenti di una impresa privata e precisamente della ditta Remington al posto dei funzionari che esercitano il proprio diritto costituzionale, lottando nelle forme consentite (1179).

RUGGERI, BERTOLI, MAMMUCARI

Ai Ministri del tesoro e delle finanze, per conoscere se non credano di intervenire con la dovuta urgenza per far cessare la giusta agitazione dei dipendenti degli uffici finanziari le cui rivendicazioni vanno accolte per essere state già oggetto di formale assicurazione da parte del Governo.

L'interrogante fa presente lo stato di disagio che si sta creando nel Paese per lo sciopero in atto, la cui libertà va tutelata contro tentativi di crumiraggio organizzati da dirigenti degli uffici finanziari centrali e provinciali (1180).

SANSONE

Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa, per conoscere le ragioni per le quali nessun rappresentante del Governo è intervenuto all'inaugurazione

del Centro di addestramento Alitalia presso l'aeroporto di Fiumicino.

Il Centro, attraverso i suoi corsi, provvede alla preparazione scientifica dei piloti civili e dei tecnici; e sarà a disposizione dei piloti privati nonché delle Compagnie dei Paesi che gravitano nel bacino mediterraneo per l'addestramento del personale a terra e navigante.

I corsi si completano con l'addestramento in volo, preceduti dall'allenamento a bordo dei simulatori del D.C. 8, del Caravelle e del Viscount.

L'interrogante, di fronte alla puntuale presenza di rappresentanti del Governo nelle cerimonie nelle quali si tagliano nastri anche per opere minori, e addirittura a volte di minuscolo rilievo locale, non può non rilevare il particolare significato dell'assenza del Governo all'inaugurazione del predetto Centro addestramento Alitalia, che può essere considerato l'Università dell'aria ed è indubbiamente un validissimo strumento di autonomia e di affrancazione dell'aviazione civile italiana (1181).

GIANQUINTO

Interrogazioni

con richiesta di risposta scritta

Al Ministro dei trasporti, per sapere se non ritenga di disporre che la corsa speciale di treni istituita di recente, con partenza da Gioia Tauro alle ore 13, a beneficio degli insegnanti e professori che possono così rientrare a Reggio Calabria, venga effettuata con partenza dallo scalo ferroviario di Rosarno, che viene subito prima di quello di Gioia Tauro e segna il confine tra la provincia di Reggio Calabria e quella di Catanzaro. Anche Rosarno, centro di circa ventimila abitanti, è sede di numerose scuole (elementari, di avviamento a tipo agrario, istituto professionale di Stato per l'agricoltura) e al detto scalo ferroviario fanno capo inoltre numerosi centri vicini, tra cui Laureana di Borrello, Candidoni, Serrata, S. Pietro di Caridà, Dinami, Galatro, Melicuccio,

dai quali converge quotidianamente un nutrito contingente di impiegati, in specie insegnanti e professori.

L'interrogante ritiene che le ragioni che hanno indotto le Autorità competenti ad istituire la corsa speciale, siano valide anche per Rosarno, per cui ben potrebbe essere completata e perfezionata l'istituzione col piccolo prolungamento, almeno con decorrenza dal prossimo anno scolastico (2434).

MARAZZITA

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se si prevede, entro il 1° luglio 1961, l'emissione di decreti per il passaggio di strade comunali tra la rete delle strade provinciali in base alla legge 12 febbraio 1958, n. 126, ed al disposto dell'articolo 11 della legge 26 settembre 1960, n. 1014.

Quest'ultima infatti prevede ogni anno il passaggio alle Provincie di un quinto di strade comunali, comprese nei piani generali di classificazione formulati a suo tempo dalle Amministrazioni provinciali (2435).

MARABINI

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri, per sapere se risponde a verità la notizia pubblicata dai giornali, secondo cui, nella riunione del Consiglio dei Ministri delle Comunità, tenutasi a Bruxelles il 30 maggio 1961, si sarebbe deciso di prendere in esame la questione della fusione degli Esecutivi non appena uno degli Stati formulerà una proposta concreta.

Ove la notizia sopra riferita risponda al vero, l'interrogante chiede, in modo particolare, se il Governo non ritenga opportuno farsi esso stesso presentatore di una proposta organica e completa per la fusione degli Esecutivi delle tre Comunità, prendendo come base le Risoluzioni approvate in proposito dall'Assemblea parlamentare europea (2436).

BATTISTA, SANTERO

Ordine del giorno**per la seduta di mercoledì 14 giugno**

P R E S I D E N T E. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani mercoledì 14 giugno, alle ore 9,30 con il seguente ordine del giorno:

I. Svolgimento delle interpellanze:

LUPORINI (DONINI, FORTUNATI, PESENTI). — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritengano necessario informare immediatamente il Parlamento sulla gravissima crisi che si è creata nelle Università italiane;

e quali misure intendano prendere per dare inizio senza ulteriore ritardo alle riforme ritenute indispensabili con unanime decisione dalle organizzazioni dei professori e degli studenti, e assicurare il pieno diritto dei giovani agli studi superiori, la dignità economica e giuridica del corpo insegnante, l'incremento della ricerca scientifica e uno sviluppo della vita democratica e culturale dell'Università degno di un Paese moderno (450).

DONATI (MONETI, ZANNINI, TIRABASSI, RUSSO, CARISTIA, DI ROCCO, ZACCARI, PENNISI DI FLORISTELLA, BELLISARIO). — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

1) quale sia la reale portata delle agitazioni che hanno turbato la vita delle scuole di ogni ordine e grado;

2) come intenda provvedere all'agitazione nelle scuole secondarie diretta contro il disegno di legge sulla scuola dagli 11 ai 14 anni in esame al Senato, nell'intento di influenzare il Parlamento il quale, da parte sua, è sempre pronto a considerare con la dovuta attenzione opportune segnalazioni e suggerimenti correttamente proposti;

3) se le agitazioni debbano esclusivamente attribuirsi a situazioni obiettive di disagio o se altri elementi abbiano contribuito ad alimentarle;

4) quali misure o provvedimenti il Ministro abbia attuato o intenda attuare per riportare la normalità nella vita delle scuole e restituire serenità e serietà di lavoro ai docenti, agli scolari, agli studenti e tranquillità alle loro famiglie (454).

e della interrogazione:

MACAGGI (CALEFFI). — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere il suo pensiero ed i suoi orientamenti al fine di rimuovere le cause delle agitazioni in corso nelle Università (1177).

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962 (1416).

III. Discussione dei disegni di legge:

1. Aumento del concorso finanziario dello Stato alla gestione per l'assicurazione invalidità e vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni (1270).

2. Aumento del contributo a carico dello Stato per l'assistenza di malattia ai coltivatori diretti (1501) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962 (1417).

4. Stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962 (1420).

5. **PARRI.** — Scioglimento del Movimento Sociale Italiano in applicazione della norma contenuta nel primo comma della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione (1125).

IV. Seguito della discussione del disegno di legge:

PARRI ed altri. — Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della « mafia » (280).

V. Discussione dei disegni di legge:

1. Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo al Trattato di amicizia e di relazioni economiche stipulato tra l'Italia e lo Yemen in Sanaa il 4 settembre 1937, concluso in Roma il 5 ottobre 1959 (1304).

2. Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America per acquisto di eccedenze agricole americane, effettuato a Roma il 22 aprile 1960 (1381).

3. Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo « status » degli apolidi, adottata a New York il 28 settembre 1954 (1396).

4. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo monetario europeo ed esecuzione del Protocollo d'applicazione provvisoria dell'Accordo stesso, firmati a Parigi il 5 agosto 1955 (1447) (Approvato dalla Camera dei deputati).

5. Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Norvegia in materia di sicurezza sociale, con annesso Protocollo finale, conclusa a Roma il 12 giugno 1959 (1448) (Approvato dalla Camera dei deputati).

6. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale fra l'Italia e l'Iran, concluso a Roma il 29 novembre 1958 (1449) (Approvato dalla Camera dei deputati).

7. Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi tra l'Italia e la Somalia conclusi a Mogadiscio il 1° luglio 1960: a) Trattato di amicizia con annesso Scambio di Note; b) Convenzione consolare; c) Accordo commerciale di pagamento e di collaborazione economica e tecnica con annesso Scambio di Note; d) Accordo sui servizi aerei (1530).

La seduta è tolta (ore 19,15).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari